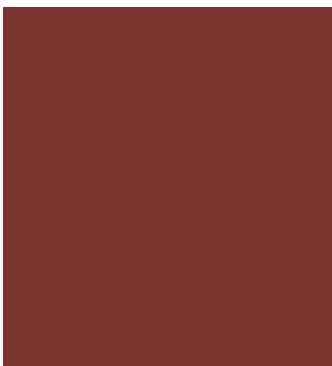
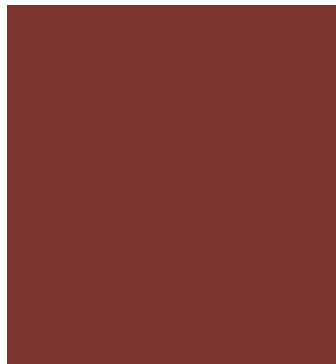


Consigli e informazioni per gli emigrati altoatesini all'estero



Un opuscolo informativo della
Presidenza - Ufficio Affari di
Gabinetto - della Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige



Consigli e informazioni per gli emigrati altoatesini all'estero



Un opuscolo informativo della
Presidenza - Ufficio Affari di
Gabinetto - della Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige



Prefazione del Presidente della Provincia Dr. Luis Durnwalder

Sono molti gli emigrati originari della nostra Provincia che hanno trovato nella loro terra di destinazione una seconda patria. È però bello osservare come in tutti sia rimasto forte l'attaccamento alla loro terra d'origine.

In questo senso un ruolo importante viene svolto dalle numerose associazioni che operano in tutto il mondo e che curano gli interessi dei nostri concittadini che per vari motivi hanno deciso di vivere all'estero. Ma per i quasi 13.000 altoatesini che hanno lasciato l'Alto Adige, è anche importante mantenere un contatto con le istituzioni politiche della Provincia, e per questo motivo da ormai quattro anni la Giunta Provinciale costituisce per loro un punto di riferimento e di supporto.

Riveste per noi un obiettivo prioritario quello di poter fornire consigli ed aiuto agli emigrati, nonché supporto alle loro richieste; per loro infatti è decisiva la possibilità di sentirsi a casa anche a centinaia di chilometri di distanza ed in questo senso è orientata l'attività sia della Giunta Provinciale, sia quella del Centro Emigrati Sudtirolesi, sia delle ACLI che con i loro patronati svolgono un'importante azione.

Con questa nuova edizione dell'opuscolo destinato agli emigrati, ma non solo a loro, la Giunta Provinciale vuole offrire una importante fonte di informazioni: a partire dalla legge sugli emigrati, per passare alle modalità e agevolazioni per rientrare in Provincia, alla normativa sulla pensione, alle numerose offerte formative e di lavoro in Alto Adige, alla nuova normativa sul servizio militare, oltre alle numerose indicazioni di indirizzi utili.

In qualità di Presidente della Provincia sono responsabile di questo settore ormai dalla scorsa legislatura e desidero continuare anche per i prossimi cinque anni ad occuparmi con impegno e dedizione, insieme a tutta la Giunta Provinciale, del settore degli emigrati altoatesini all'estero, con la speranza di poter continuare ad essere un interlocutore valido ed attendibile.

Saluto pertanto con piacere questo vademecum che vuole essere anche un trait d'union fra i nostri concittadini all'estero e la loro patria d'origine, affinché grazie alla conoscenza approfondita dei loro diritti e dei loro doveri, possano avere la certezza di sentirsi a casa loro ovunque essi si trovino. Buona lettura a tutti.

Dr. Luis Durnwalder

Parores danfora dl President Dr. Luis Durnwalder

Stimades Südtirolejes, stimà Südtiroleji che viëis foradecà!
Por tröpes porsones de Südtirol é chël che ê n iade n païsc forest diventè in-
tratan n secundo inciasa, mo al é impò bel odèi che le lian cun le païsc de
proveniënza, Südtirol, é sovënz restè valgamia strënt.

L'ativité de suzès dles assoziaziuns dles porsones che vir dalunc da so païsc
nadè sura döt le monn porta pro a mantignì vi chësc sentiment de identifi-
caziun coletif. Nia de manco importanza te chësc contest me sa le contat
cun les istituziuns politiches responsables te Südtirol. Da tröc agn incà é
porchël le govern de Südtirol punt de referimënt y post de consultaziun por i
bojëgns y i dejiders dles oramai 13.000 porsones de Südtirol che vir fora-
decà.

Nos nes sintiun dantadöt oblià a rapresentè y a sostignì les porsones de Süd-
tirol che vir dalunc da so inciasa y porchël él tler che nüsc compaejans sura
döt le monn dess gnì daidà. Chësc aiüt vëgn pité diretamënter dal govern
provinzial mo inçe da d'atri sorvisc te Südtirol sciöche por ejèmpl dal ofize
por les porsones che vir foradecà pro l'assoziazion catolica por lauranç, dai
patronac desvalis che fej n laûr de valüta y nezesciar.

Cun l'edizium nöia dl sföi "Consëis y informaziuns por les porsones de Südti-
rol che vir foradecà" pîta le govern n'oferta d'informaziuns scialdi rica. Chë-
sta va da informaziuns che reverda la lege sön les porsones che vir foradecà,
la repatriada te Südtirol, i regolamënc che reverda les ponsiuns çina ales
tröpes poscibilitès de formaziun y de laûr te Südtirol, i regolamënc sön le sor-
visc militar y implü pîta chësc sföi inçe na ligna de misciuns d'ütl chilò y fo-
radecà.

Sciöche President dla Provinzia sunsi dal'ultima legislatöra incà inçe re-
sponsabl pro le govern provincial de Südtirol dles chestiuns dles porsones
che vir foradecà. Chësta inciaria oressi inçe ti cin agn che vëgn surantó cun
impëgn y convinziun y ester, adöm al govern de Südtirol, n punt de refe-
rimënt sön chël che i Ves podëis lascè. Chësta brosciüra de informaziuns é n
contribut de valüta acioche le lian cun Osc inciasa restes dagnora sterch. Ma
chi che é informà adora assà y indortöra po gode les rajuns y adempli cun co-
scienziösité i dovëis te so nü y vedl inciasa.

De chësc vers me augüri n gran numer de leturies y leturs!

Dr. Luis Durnwalder



Indice

.

1 Legge sull'emigrazione	7
1.1 Principi e chiarimenti	8
2 Rimpatrio	13
2.1 Obblighi di denuncia anagrafica	14
2.2 Passaporto, carta d'identità	15
2.3 Casa	16
2.4 Assistenza sanitaria	20
2.5 Trasloco	21
2.6 Rimborso delle spese di trasloco	25
2.7 Dichiarazione di appartenenza a gruppo linguistico	27
2.8 Codice fiscale	27
2.9 Traslazione di salme	29
3 Norme valutarie	31
3.1 Norme valutarie nel movimento di capitali	32
3.2 Norme fiscali nel movimento di capitali	35
4 Cittadini all'estero e cittadinanza	39
4.1 Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)	40
4.2 Cittadinanza	41
4.3 Servizio militare	47
4.4 Documenti e certificazioni	49
4.5 Tasse	52
5 Previdenza sociale	55
5.1 Assistenza sanitaria all'estero	56
5.2 Disposizioni in materia di pensioni in Italia	57
5.3 Indennità di disoccupazione in Italia	61
6 Istruzione in Alto Adige	65
6.1 Strutture scolastiche in Alto Adige	66
6.1.1 Scuola dell'obbligo	66
6.1.2 Istruzione successiva alla scuola dell'obbligo	66
6.1.3 Università	69
6.1.4 Altre offerte formative, aggiornamento	70
6.2 Riconoscimento di titoli di studio	71
6.3 Riconoscimento di titoli professionali o attestati di idoneità	76
6.4 Borse di studio	78
7 Lavorare in Alto Adige	79
7.1 Collocamento al lavoro	80
7.2 Lavoratori autonomi ed imprenditori	83
8 Contatti e indirizzi utili	85
8.1 Associazioni altoatesine all'estero	86
8.2 Indirizzi utili	86
8.3 Ambasciate e consolati italiani	88
A Indice analitico	91
B Legge sull'emigrazione	94





Legge sull'emigrazione

1.

1.1 Principi e chiarimenti

1.1 Principi e chiarimenti

Introduzione alla legge provinciale sull'emigrazione

L'Alto Adige ha conosciuto in passato due grandi ondate migratorie, la prima in seguito all'accordo del 1939 tra Hitler e Mussolini, che prevedeva l'opzione e quindi il trasferimento della popolazione di lingua tedesca, e la seconda negli anni '50 e '60, quando numerosi Altoatesini, spinti da una difficile congiuntura, si videro costretti ad emigrare all'estero alla ricerca di un lavoro. Questo esodo di migliaia di uomini e donne fu in seguito avvertito come una pesante perdita, sia per i responsabili politici che per gran parte della popolazione. Si cercò quindi di contrastare con impegno sempre crescente questo flusso migratorio e di mantenere al contempo vivo il legame tra i nostri conterranei all'estero e la loro patria d'origine. All'inizio degli anni '60 queste iniziative trovarono nuovo vigore e razionale coordinamento nella costituzione del Centro Emigrati Sudtirolesi in seno al KVV-ACLI. Tra gli obiettivi perseguiti da questa struttura negli scorsi decenni vanno annoverati soprattutto il sostegno finanziario delle attività degli emigrati e la costituzione di un quadro giuridico volto ad assicurare un'assistenza istituzionale agli Altoatesini che vivono all'estero.

Un primo progetto di legge avente ad oggetto gli interventi a favore degli emigrati altoatesini è stato approvato dal Consiglio provinciale nel 1982. Il testo di legge è stato poi completamente riveduto nel 2001. Motivo di questa rielaborazione è stata l'esigenza di una maggior organicità, essendosi negli anni precedenti abrogate numerose disposizioni e al contempo introdotte nuove leggi e normative procedurali che rendevano indispensabile l'adeguamento anche di questo strumento di legge. Inoltre erano nel frattempo mutate le condizioni di contorno e le competenze a livello amministrativo, essendosi trasferite nel 1998 alla Presidenza della Giunta provinciale le competenze in materia di emigrazione.

Nella sua nuova stesura, la Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13 dà rilievo al fatto che si è riconosciuto all'emigrato il ruolo di "amba-

sciatore" della sua terra e di portatore della cultura di questa, in interazione con altre etnie e altre culture. Obiettivo primario è qui quello di rafforzare il legame ed i rapporti che l'emigrato ha con la madrepatria, grazie a tutta una serie di interventi culturali, sociali e formativi. Di conseguenza, al centro della legge troviamo la promozione delle iniziative culturali e sociali di quelle organizzazioni che in Alto Adige o all'estero tutelano gli interessi degli emigrati altoatesini. Oltre al predetto Centro Emigrati Sudtirolesi, si tratta qui di numerose associazioni, per lo più con sede in Austria, Germania, Liechtenstein e Svizzera. 29 di queste sono iscritte in un apposito registro provinciale delle organizzazioni degli emigrati, istituito nel 2002 – come prescritto dalla legge – presso la Presidenza della Giunta provinciale, Ufficio Affari di Gabinetto. Massima importanza viene annessa inoltre al tenere viva l'attenzione degli emigrati per quanto accade qui in Alto Adige; pertanto si considerano particolarmente meritevoli di sostegno le iniziative volte a garantire la più ampia informazione tramite i più vari strumenti divulgativi.

La legge definisce anche la figura dell'emigrato, individuando quindi i destinatari dei provvedimenti da essa previsti. In base alla definizione, si considerano emigrati i cittadini nati in provincia di Bolzano e quivi residenti per almeno 4 anni, che per motivi di lavoro abbiano comprovatamente dimorato all'estero per un periodo continuativo di 3 anni, nonché i loro congiunti e discendenti, purché residenti all'estero. L'appartenenza a questa categoria è presupposto per l'erogazione di contributi alle spese di trasloco sostenute al rimpatrio, nonché per il sostegno finanziario alla frequenza di corsi di lingua volti all'apprendimento di una delle lingue provinciali o di quella del paese di immigrazione. A favore delle associazioni e delle altre organizzazioni che si occupano esclusivamente o prevalentemente delle problematiche degli emigrati è invece prevista l'erogazione di contributi per il finanziamento di attività.

In base alla legge, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legislazione provinciale sono inoltre equiparati ai cittadini residenti in Alto Adige tutti gli emigrati iscritti all'Anagrafe degli italiani resi-

denti all'estero (A.I.R.E.). Questa disposizione si applica tuttavia solo ai settori per i quali per il riconoscimento dell'agevolazione non si pone espressamente il requisito della residenza nel territorio provinciale.

Per promuovere il rientro in Alto Adige sono poi previsti interventi di formazione e aggiornamento a favore di coloro che decidono di rimpatriare: un provvedimento che si applica naturalmente anche agli emigrati di seconda e terza generazione, che alla luce dell'interessante situazione presente sul mercato del lavoro sempre più di frequente optano per questo passo.

Sono favoriti anche i lavoratori frontalieri, ai quali la legge garantisce consulenza e supporto sul piano giuridico e su quello previdenziale. La concessione delle agevolazioni è regolamentata in dettaglio in base ai criteri fissati dalla Giunta provinciale, anch'essi riveduti e riadeguati ai presupposti legislativi verso la fine del 2001, per integrare le disposizioni della legge ma in particolare per individuare l'entità delle singole provvidenze e le procedure di erogazione dei finanziamenti. Così ad esempio questi criteri distinguono tra le attività istituzionali, quelle sociali e quelle di investimento delle varie organizzazioni, e ne fissano l'ambito di finanziamento. Del pari essi regolamentano i rimborsi e la documentazione da allegarsi alle relative domande. Partendo dal principio che le varie iniziative vanno sostenute finanziariamente anche dai richiedenti stessi, si stabiliscono altresì l'ordine di grandezza e le possibili forme delle prestazioni a carico del singolo interessato. I criteri fissano inoltre i termini per la presentazione delle varie domande e le modalità di erogazione del finanziamento, come pure della rendicontazione da parte dei beneficiari. Per poter presentare le domande di contributo o rimborso nei modi corretti, i potenziali beneficiari della legge devono quindi poter disporre di una precisa informazione anche su questi criteri. Per questo motivo si è ritenuto di pubblicare nel presente opuscolo il testo della legge e si ricorda comunque che gli interessati possono avere

in ogni momento accesso a queste informazioni e relativi criteri consultando il sito Internet della Provincia www.provinz/bz.it/praesidium e www.provincia.bz.it/emigrazione, che dà altresì notizia di eventuali modifiche intervenute nel frattempo. Per concludere si sottolinea ancora una volta che il contatto e lo scambio con le organizzazioni e con gli emigrati altoatesini all'estero rappresentano un compito importantissimo per l'ufficio provinciale competente, che rimane perciò a disposizione dei cittadini per esaminarne le domande e dar loro una corretta risposta.

La Direttrice dell'Ufficio Affari di Gabinetto

Dott.ssa Elisabeth Spergser





Rimpatrio



2.

- 2.1 Obblighi di denuncia anagrafica
- 2.2 Passaporto, carta d'identità
- 2.3 Casa
- 2.4 Assistenza sanitaria

- 2.5 Trasloco
- 2.6 Rimborso delle spese di trasloco
- 2.7 Dichiarazione di appartenenza a gruppo linguistico

- 2.8 Codice fiscale
- 2.9 Traslazione di salme



2.1 Obblighi di denuncia anagrafica

Gli emigrati che rientrano in Italia possono stabilirsi in qualsiasi Comune della Repubblica. Al rientro deve però seguire l'iscrizione nel registro anagrafico del Comune scelto.

Chi rientra in un Comune nel quale non risultava iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) deve iscriversi presso il nuovo Comune di residenza. Occorre tener presente che tra la presentazione della richiesta e l'iscrizione definitiva trascorrono alcuni giorni. Il nuovo Comune richiederà poi i documenti a quello presso cui l'interessato era iscritto precedentemente.

Ritorno al Comune d'origine

Il Comune d'origine è quello in cui l'interessato aveva la residenza prima dell'emigrazione e a cura del quale in occasione dell'espatrio è stato iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Per i figli di emigrati nati all'estero valgono gli stessi diritti riconosciuti ai genitori. Essi vengono iscritti nel registro A.I.R.E. del Comune presso il quale sono iscritti i genitori o il genitore che possiede la cittadinanza italiana.

Denuncia anagrafica

Per poter chiedere la reiscrizione nel registro anagrafico di un Comune altoatesino/italiano, l'interessato deve risiedervi effettivamente. La richiesta di reiscrizione nel registro anagrafico del Comune è subordinata

- * all'esibizione di un documento valido e idoneo ad attestare l'identità personale (in caso di rimpatrio di tutta la famiglia sono necessari anche i documenti comprovanti la composizione del nucleo familiare, rilasciati ed autenticati dal Consolato italiano).

Mentre si trova all'estero, l'interessato deve comunicare al Consolato italiano di pertinenza, il quale poi ne informerà il Comune di appartenenza, eventuali variazioni di indirizzo o dello stato di famiglia (costituzione o variazione del nucleo familiare, variazione del capofamiglia) etc.

Una volta espletati da parte della polizia municipale i prescritti controlli, le variazioni sono riportate nel registro anagrafico della popolazione residente.

2.2 Passaporto, carta d'identità

Il passaporto per i cittadini italiani residenti in Alto Adige è rilasciato dalla Questura territorialmente competente per il Comune. La domanda di rilascio o di rinnovo del passaporto si presenta presso il Comune di residenza o direttamente alla Questura competente.

La carta d'identità è rilasciata dal Comune di residenza.



2.3 Casa: abitazione in proprietà o in locazione

Agevolazioni

Da parte dello Stato e della Provincia vengono offerte varie agevolazioni alla costruzione, all'acquisto o alla ristrutturazione della casa.

36 % detrazione d'imposta	IVA	edilizia agevolata	risparmio energetico	impianti per il riutilizzo dell'acqua piovana
lavori di ristrutturazione escl. ampl. della cubatura	4 %-IVA costruzione della prima casa	acquisto del terreno agevolato	caldaia con bruciatore ad olio vegetale	serbatoio per l'acqua piovana
lavori di manutenzione straordinaria	10 %-IVA lavori di ristrutturazione	acquisto di terreno libero da vincoli	sostituzione di impianti di riscaldamento a gasolio o gas: *gasolio: con tecnica della bassa temperatura *gas. con tecnica della condensazione	filtro
spesa 48.000 Euro/anno	20 %-IVA acquisto materiale	acquisto ed urbanizzazione di terreno	pompe di calore	pompa
Vengono fissate dalla legge finanziaria nella misura e in base alla durata dell'applicazione		lavori di urbanizzazione geotecnica	recupero calore	installazione
		costruzione	produzione combinata di energia e calore	(1.500 Euro investimento minimo) 30 % dei costi riconosciuti
		acquisto	sistemi di regolazione e misurazione	
		ristrutturazione	coibentazioni di edifici *pareti esterne, tetto, ultimo solaio e porticati *età minima dell'edificio: 10 anni	
		recupero convenzionato	impianti solari termici *per la produzione di acqua calda *per il riscaldamento di ambienti	
		superamento o eliminazione di barriere architettoniche	impianti di riscaldamento a minuzoli di legno o pellets *alimentazione e regolazione automatica *impianti di riscaldamento a legname spezzato	
		edilizia abitativa sociale	impianti eolici	
			impianti fotovoltaici	
			30 % dei costi riconosciuti	

Fonte: Vademecum "Edilizia sociale" dell'AFB.

Qui di seguito si elencano le principali disposizioni di legge vigenti in Alto Adige in materia di edilizia abitativa agevolata. La molteplicità dei casi contemplati dalle norme vigenti e i limiti di reddito, diversi da famiglia a famiglia e continuamente soggetti a variazioni, non consentono qui una trattazione esauriente.

L'interessato che desiderasse avere informazioni più precise potrà cercarle nel Vademecum "Edilizia sociale", edito a cura dell'Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein (www.afb-efs.it) o rivolgersi al **Centro Emigrati Sudirolesi** o all'Ufficio promozione dell'edilizia agevolata, Viale Duca d'Aosta 59, 39100 Bolzano, Telefono 0471 415660

Agevolazioni ai piccoli risparmiatori

L'emigrato all'estero ha diritto alle agevolazioni previste dalla Provincia a condizione che prima dell'espatrio risulti esser risieduto nel territorio della Provincia per almeno cinque anni ed intenda trasferire la sua residenza in Alto Adige entro tre anni dall'ammissione all'agevolazione. Lo stesso dicasi per il rispettivo coniuge non separato.

Presupposti per l'ammissione al contributo

Al momento della presentazione della domanda il richiedente:

- a. non deve essere proprietario, usufruttuario o avente diritto all'uso o utilizzo abitativo di un'abitazione adeguata alle esigenze della sua famiglia e situata in una località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (Alto Adige). Una tale adeguata abitazione non deve del pari essere stata venduta negli ultimi cinque anni;
- b. non deve esser stato già ammesso ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di un'abitazione, salvo in caso di neocostituzione di un nucleo familiare o di realizzazione di un'abitazione da parte di singole persone costituenti nucleo familiare;
- c. non deve disporre di un reddito familiare annuo superiore al reddito medio netto di 33.600 Euro (situazione al 2003). Quale riferimento per la determinazione della capacità reddituale si utilizzano le ultime due dichiarazioni dei redditi.

Il richiedente deve:

- a. aver compiuto 23 anni, se celibe/nubile e senza figli a carico (salvo sia portatore di handicap);
- b. esercitare da almeno due anni in forma continuativa un'attività lavorativa dipendente o autonoma.

Per l'ammissione al contributo si valuta ed eventualmente tiene conto anche del patrimonio (immobiliare) dei genitori e dei suoceri nonché di quello dei figli, anche se non conviventi.

Agevolazioni

Aree edificabili/sistemazione

Aree edificabili riservate all'edilizia agevolata possono venir assegnate dall'ultimo Comune di residenza in cui l'interessato risulta iscritto nel registro A.I.R.E. o nel quale ha il proprio posto di lavoro. Per l'assegnazione è previsto un requisito minimo di 16 punti. Sul prezzo fissato dal Comune per il terreno edificabile l'assegnatario riceve dalla Provincia un contributo pari al 50 % dei costi riconosciuti.

Per la sistemazione delle aree edificabili riservate all'edilizia agevolata, ovvero per interventi geotecnici di consolidamento viene concesso dalla Provincia un contributo pari al 60 % dei costi riconosciuti.

Costruzione e acquisto (prima casa)

Sono previste le seguenti agevolazioni:

- * mutui a interessi zero (requisito minimo 20 punti) di durata quindicinale o ventennale (a partire da due figli)
- * contributi agli interessi su crediti ipotecari
- * contributi fissi decennali (a fondo perduto)
- * contributi in un'unica soluzione (a fondo perduto)

I contributi di cui sopra possono venir incrementati del 5 % in caso di tipologie costruttive particolarmente valide sul piano del risparmio energetico. Essi dipendono dalla composizione del nucleo familiare e dall'entità dei lavori ovvero dei costi.

Ristrutturazione (prima casa) – età minima dell'edificio 25 anni

Sono previste le medesime agevolazioni come per la costruzione e l'acquisto della prima casa. I contributi in un'unica soluzione sono aumentati del 5 %. Per gli edifici sotto la tutela delle belle arti, in presenza di maggiori oneri comprovati e riconosciuti i contributi possono essere aumentati del 25 %.

Ristrutturazione (seconda casa)

Sono previsti solo contributi in un'unica soluzione nella misura del 30 % dei costi riconosciuti. L'agevolazione può venir ora concessa solo al richiedente stesso, per abitazioni ad uso proprio o di parenti in linea diretta. I richiedenti devono soddisfare i requisiti generici.
(Vedi punto agevolazioni ai piccoli risparmiatori)

Acquisto dell'abitazione dai genitori

È concesso un contributo una tantum del 20 % sul mutuo calcolato in caso di acquisto dell'abitazione da parenti o affini di primo grado.

Presentazione della domanda

Le domande di assegnazione di aree edificabili riservate all'edilizia agevolata vanno presentate ai Comuni. Vanno qui rispettate le scadenze previste da ciascun Comune per la predisposizione delle graduatorie.

Le domande di agevolazione ai piccoli risparmiatori per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione possono essere presentate nell'arco dell'intero anno all'**Ufficio promozione dell'edilizia agevolata a Bolzano**. Il tempo necessario per l'evasione della pratica è di circa 4-5 mesi.

Per gli indirizzi si veda il punto 8.2 della presente pubblicazione.

Prestazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale**Abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale**

Per farsi assegnare un'abitazione tra quelle messe a disposizione dell'Istituto per l'edilizia sociale, l'interessato deve presentare, nel periodo settembre-ottobre di ciascun anno, domanda presso il Comune presso cui

egli risulta iscritto nel registro A.I.R.E. o nel quale avrà il proprio posto di lavoro, ovvero presso l'Istituto per l'edilizia sociale o le sue sedi distaccate. Le abitazioni disponibili vengono assegnate in base ad una graduatoria. Ad esse si applica il "canone sociale", commisurato in base alle possibilità finanziarie del nucleo familiare.

Sussidio casa

Il sussidio casa spetta ai locatari di abitazioni private che abbiano compiuto 23 anni e che risultino intestatari del contratto di locazione. Esso corrisponde alla differenza tra il canone di locazione risultante dal contratto (comunque non superiore al canone provinciale massimo) e quello applicato dall'Istituto per un'abitazione affine.

La domanda per il sussidio casa può essere presentata senza scadenza di termini presso l'Istituto per l'edilizia sociale a Bolzano, via Milano 2, oppure presso una sede distaccata dell'Istituto.

Contributi dell'Ufficio risparmio energetico

L'Ufficio risparmio energetico prevede per gli edifici di età non inferiore ai 10 anni contributi su diversi interventi volti al risparmio energetico e all'utilizzo delle acque piovane. L'investimento minimo è di 3000 Euro. Sugli interventi riportati nel prospetto è concesso attualmente un contributo massimo pari al 30 % dei costi riconosciuti. Le domande possono essere presentate senza scadenza di termini presso l'Ufficio risparmio energetico, via Mendola 33, 39100 Bolzano.

2.4 Assistenza sanitaria al rimpatrio definitivo

Gli emigrati che rientrano definitivamente in Alto Adige in provenienza da un paese comunitario o dalla Svizzera e che in detto paese abbiano maturato una pensione devono richiedere all'istituto di previdenza sociale di pertinenza il modulo E 121 e presentarlo presso l'Azienda sanitaria nel cui territorio essi stabiliscono la loro nuova residenza. In tal modo essi vengono regolarmente iscritti al Servizio Sanitario.

Ove l'emigrato rientri in Alto Adige in provenienza da un paese col quale l'Italia non ha stipulato alcun accordo in materia previdenziale, per l'iscrizione al Servizio Sanitario è sufficiente la residenza anagrafica in Alto Adige.

2.5 Trasloco

Rimpatrio

In occasione del rimpatrio è consentita l'importazione franco dogana di masserizie e di beni vari (mobili, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, libri, veicoli ecc.) purché siano di proprietà dell'interessato.

Ciò vale anche per gli utensili e le apparecchiature inerenti l'attività lavorativa. L'importazione deve avvenire entro 12 mesi dal definitivo rimpatrio.

Documenti da presentarsi alla dogana

Rientro in provincia da un paese dell'UE

In caso di rientro da un paese dell'UE non sono previste formalità doganali. È necessario soltanto un elenco di tutti i beni e le masserizie per un eventuale controllo nel corso del rientro (quale documentazione accompagnatoria). Per il transito attraverso un paese che non fa parte dell'UE è richiesto un elenco completo di tutti i beni e le masserizie in triplice copia.

Rientro in provincia da un paese che non fa parte dell'UE

- * Dichiarazione delle competenti autorità consolari che attesti la durata della permanenza all'estero e la data del definitivo rimpatrio, oppure un'analoga dichiarazione rilasciata dal Comune di nuova residenza, attestante lo stato di famiglia, il paese e la località di provenienza, la data di iscrizione al nuovo Comune anagrafico e la durata della permanenza all'estero. È possibile anche presentare un'auto-certificazione.
- * Codice fiscale italiano.
- * Elenco completo - in triplice copia su carta libera - di tutti i beni e le masserizie. Si raccomanda di farlo autenticare dalle autorità consolari. Non è consentito presentare in seguito un secondo elenco, complementare o sostitutivo, per cui per precauzione è consigliabile inserire nell'elenco anche gli oggetti che presumibilmente non verranno trasferiti in Italia. I beni e le masserizie trasferiti non possono venir venduti a terzi nel primo anno dopo l'importazione.

Si raccomanda di effettuare lo sdoganamento presso l'ufficio doganale di confine (Brennero con sdoganamento a Fortezza e Campo di Trens, San Candido, Chiasso, Resia ecc.), affidandosi all'esperienza di uno spedizioniere doganale italiano

Per certi beni vanno presentati particolari documenti

Automobili, caravan, motociclette, imbarcazioni a motore

In caso di importazione da un paese non UE

Attestazione che:

- * il veicolo è intestato da almeno un anno a nome del rimpatriato ed è stato da questi utilizzato (come risulta dal libretto di circolazione),
- * la permanenza all'estero si è protratta ininterrottamente per almeno 12 mesi (nel caso di cittadini italiani).

I veicoli devono essere anch'essi riportati nel succitato elenco dei beni e delle masserizie e devono essere muniti della targa originale.

Infine bisogna presentare apposita domanda di importazione presso l'ufficio doganale di confine. Anche queste formalità vengono sbrigate dallo spedizioniere doganale cui eventualmente ci si dovesse rivolgere.

Nel caso l'automobile sia intestata a nome del rimpatriato da meno di un anno, all'atto dell'importazione va corrisposta la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA), e nel caso di rimpatrio da paesi terzi eventualmente anche l'imposta di consumo.

In caso di importazione da un paese UE

- * attestazione che il veicolo è di proprietà del rimpatriato (come risulta dal libretto di circolazione, da fatture o da un atto di compravendita)
- * Documentazione dei dati tecnici Certificazione del superamento dell'ultima revisione (TÜV)

Il veicolo va poi sottoposto a collaudo e immatricolazione in Italia.

L'importazione di veicoli usati di ogni tipo da un paese comunitario è esente da dazi doganali. Una volta trasferita in Italia la residenza anagrafica, un'automobile immatricolata all'estero non può più circolare. Per questo motivo il veicolo va se necessario sdoganato già al rientro in

Italia e l'immatricolazione ed il collaudo vanno richiesti immediatamente e non soltanto dopo alcuni mesi. Per l'immatricolazione è necessario un modulo, che viene rilasciato dal Consolato.

La domanda di collaudo e immatricolazione del veicolo va presentata all'**Ufficio provinciale motorizzazione, via Crispi 10, 39100 Bolzano, Telefono 0471 415451**. Per il collaudo e l'immatricolazione si raccomanda di rivolgersi ad un'agenzia di pratiche automobilistiche, che con la sua esperienza è in grado di far fronte alle numerose formalità burocratiche, compreso il pagamento delle relative tasse, in tempi rapidi e con piena affidabilità.

Importazione di ...

Animali

Per cani e gatti occorre farsi rilasciare un certificato da un veterinario del paese di provenienza. Con questo certificato ci si recherà poi da un veterinario in Italia. Dal certificato deve risultare la specie animale e l'identità del proprietario. Per determinati animali domestici (tartarughe, particolari specie di pesci e uccelli) occorre l'autorizzazione del paese di provenienza.

Piante

Per l'importazione di grandi quantitativi è necessario il certificato fitosanitario rilasciato dalla competente autorità del paese di provenienza (per poche piante in vaso i controlli non sono così fiscali).

Armi

Per poter recare con sé armi di qualsiasi genere è necessario richiedere il porto d'armi alla Questura.

Apparecchi televisivi

Importazione da paesi non UE

1. Ogni apparecchio televisivo deve essere denunciato tra i beni da importare figuranti nell'elenco che deve essere vidimato dalle autorità consolari.

2. Presso gli Uffici consolari va compilato un apposito certificato recante i dati personali e il numero di matricola dell'apparecchio, assieme alla dichiarazione che esso è destinato unicamente ad uso personale.
3. All'atto dello sdoganamento bisogna esibire la quietanza attestante l'avvenuto pagamento del canone televisivo. Il pagamento può essere effettuato anche all'ufficio postale della località di sdoganamento, presso il quale ufficio ci si può pure informare sulle scadenze e sull'importo da pagare.
4. Per gli apparecchi televisivi è necessaria un'apposita autorizzazione della competente direzione delle Poste, che in Trentino-Alto Adige viene rilasciata dalla **Direzione Compartimentale del Trentino-Alto Adige, 38100 Trento**. La domanda va redatta in carta da bollo, con firma autenticata presso il competente Comune o presso le autorità consolari. Le indicazioni relative alla marca ed al modello devono essere precise. Per gli apparecchi a colori l'autorizzazione viene concessa solo per quelli dotati di sistema PAL. **L'autorizzazione va richiesta prima del rimpatrio**. A tal proposito si tenga ben presente il fatto che tra la richiesta ed il rilascio intercorre circa un mese.
5. Va inoltre pagato il canone televisivo.

Importazione da paesi UE

All'ufficio doganale non devono essere presentati documenti specifici. Dopo l'importazione deve essere richiesta l'apposita autorizzazione, come indicato più su al punto 4 per l'importazione da paesi non UE, e deve avvenire il pagamento del canone televisivo.

Patente

Domanda di conversione

Dopo aver ottenuto la residenza in un Comune italiano, chi rimpatria deve presentare entro un anno domanda di conversione della patente estera, anche se rilasciata in un paese UE.

La domanda va presentata a

Ufficio patenti e abilitazioni di guida

Palazzo 3 b, Via Crispi 10, 39100 Bolzano

Telefono 0471 415444, Fax 0471 415454

Per la conversione della patente è consigliabile rivolgersi all'Automobile Club Italiano ACI o ad un'agenzia di pratiche automobilistiche.

2.6 Rimborso delle spese di trasloco

In base alla Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13 (Legge sull'emigrazione, vedi pagina 94 della presente pubblicazione) gli emigrati e i loro familiari che rientrano in Alto Adige possono fare richiesta di rimborso parziale delle spese di viaggio e trasporto. Possono beneficiare di questa provvidenza i cittadini

- * nati in Alto Adige,
- * che prima di emigrare hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in Alto Adige,
- * che per motivi di lavoro hanno dimorato per almeno tre anni all'estero,
- * che non sono rientrati in provincia da più di due anni.

Hanno diritto alla provvidenza anche i coniugi e i discendenti di emigrati. A tal fine essi debbono rilasciare un'autocertificazione attestante la loro condizione di emigrati altoatesini (figlio/figlia, coniuge di ...) e specificante il loro domicilio all'estero.

Sono previste le seguenti provvidenze:

1. Parziale rimborso delle spese di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro
2. Rimborso delle spese di viaggio
3. Frequenza di corsi di lingua per l'apprendimento della lingua tedesca, italiana, ladina, con parziale rimborso delle spese sostenute.

Per poter beneficiare delle anzidette provvidenze occorre presentare la relativa domanda **entro due anni** dal rientro (chiedere il modulo per la domanda). La domanda va presentata all'Ufficio Affari di Gabinetto della Giunta provinciale (per l'indirizzo vedi il punto 8.2 della presente pubblicazione). Le domande vengono accettate fino al 31/10 e quindi esaminate nel corso del mese successivo, dopo di che vengono erogati i contributi ai richiedenti. Il rimborso massimo ammesso è fissato in 2.600 Euro per richiedente.

Alla domanda vanno allegate:

1. un'autocertificazione attestante l'originaria residenza in Alto Adige e la residenza all'estero; in caso di familiari e discendenti degli emigrati l'autocertificazione deve certificare solo la residenza all'estero. Dal documento deve risultare anche la durata della permanenza all'estero;
2. un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
3. un'autocertificazione attestante l'attività esercitata all'estero;
4. un'autocertificazione attestante che non si è già goduto del provvedimento;
5. un'autocertificazione attestante che non si intende godere di altri provvedimenti eventualmente previsti da pubbliche amministrazioni per lo stesso scopo.

Inoltre le spese sostenute vanno documentate presentando le relative pezze d'appoggio in originale.

Documentazione necessaria

Per il rimborso delle spese sostenute per corsi di lingua:

- * Originali quietanzati di ricevute

Per il rimborso delle spese di trasporto e di viaggio:

- * Originali quietanzati di fatture relative alle spese sostenute (sono riconosciuti i biglietti di viaggio/biglietti aerei). Se il viaggio e il trasporto si effettuano con veicolo proprio, oltre alle ricevute per il carburante e i pedaggi autostradali va presentata anche una dichiarazione sul chilometraggio percorso.



2.7 Dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico

Con la “Dichiarazione di appartenenza a gruppo linguistico” si attesta la propria appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ufficialmente riconosciuti in Alto Adige: tedesco, ladino o italiano.

L’“aggregazione a gruppo linguistico” indica che non si appartiene ad alcuno dei tre gruppi anzidetti, ma ad uno diverso, e che ci si aggrega ad uno dei tre gruppi per poter godere dei relativi diritti.

Gli emigrati che rimpatriano e vogliono godere di specifici diritti devono presentare entro un anno la dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico. La dichiarazione è necessaria per esempio per la domanda di accesso all’edilizia agevolata o ad un’abitazione sociale, per quella di assunzione nel servizio pubblico o per quella di ammissione agli esami di bilinguismo ecc. (vedi anche il punto 4.4 della presente pubblicazione).

2.8 Codice fiscale

Ogni cittadino italiano deve essere in possesso del numero di codice fiscale

- * per poter svolgere in Italia un’attività di lavoro dipendente o autonomo,
- * per stipulare particolari contratti di compravendita (ad es. acquisto o vendita di case o terreni),
- * per chiedere l’assegnazione di aree edificabili pubbliche,
- * per presentare domanda di concessione edilizia,
- * per presentare la dichiarazione dei redditi,
- * per poter entrare in possesso di una eredità e così via.

Il codice fiscale viene assegnato permanentemente ad ogni cittadino. Esso può venir richiesto presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. La domanda su apposito modulo va presentata di persona o tramite un incaricato, ma non per posta. La persona incaricata deve presentare copia di un documento di identità personale del richiedente.

Chi perde il proprio codice fiscale può chiedere il rilascio di un duplicato.

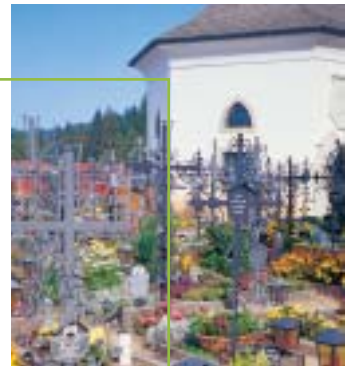
Uffici distrettuali delle imposte dirette in provincia di Bolzano

39100 Bolzano, Viale Duca d'Aosta 92
Telefono 0471 473500, Fax 0471 473599
e-mail ul.bolzano@agenziaentrate.it

39042 Bressanone, via Stazione 27 A
Telefono 0472 834186, Fax 0472 802223
e-mail ul.bressanone@agenziaentrate.it

39031 Brunico, Bastioni 7
Telefono 0474 531033, Fax 0474 537828
e-mail ul.brunico@agenziaentrate.it

39012 Merano, via Goethe 7 A
Telefono 0473 443418, Fax 0473 443648
e-mail ul.merano@agenziaentrate.it



2.9 Traslazione di salme

Se un emigrato altoatesino muore all'estero, i parenti fino al terzo grado possono richiedere il parziale rimborso delle spese sostenute per la traslazione della salma. La domanda va redatta in carta bollata (chiedere il modulo) e presentata entro due anni all'Ufficio Affari di Gabinetto della Giunta provinciale (vedi anche al sito www.provinz.bz.it/praesidium). (L.P. 5 novembre 2001, n. 13)

Autocertificazioni da allegare:

- * Residenza originaria del deceduto in Alto Adige
- * Ultimo domicilio del deceduto all'estero
- * Durata della permanenza all'estero per motivi di lavoro
- * Per i discendenti di emigrati, il grado di parentela e il domicilio all'estero
- * Composizione del gruppo familiare
- * Attività svolta all'estero
- * Dichiarazione che non si è già goduto delle provvidenze prevista dalla legge di cui sopra.

Altri documenti da allegare:

- * certificato di morte
- * copia dell'autorizzazione alla traslazione della salma
- * originali quietanzati delle fatture

Le spese vengono rimborsate nella misura massima del 50 %, per un importo comunque non superiore a 2.600 Euro.





Norme valutarie

3.

3.1 Norme valutarie nel movimento di capitali

3.2 Norme fiscali nel movimento di capitali

3.1 Norme valutarie nel movimento di capitali

L'Italia dispone dal 1990 di norme valutarie liberali, che non limitano il libero movimento di capitali con l'estero. Transazioni che superano il valore di 12.500 Euro vanno tuttavia segnalate all'Ufficio Italiano dei Cambi mediante CVS (comunicazione valutaria statistica). Vanno altresì rispettate le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, che limitano tra l'altro anche l'uso di denaro contante; in caso di importazione o esportazione di valori per un controvalore complessivo superiore a 12.500 Euro occorre presentare una dichiarazione.

Comunicazione di transazioni bancarie e non bancarie all'UIC

Rimangono inalterate le disposizioni relative alla CVS (Comunicazione valutaria statistica) da effettuarsi all'Ufficio Italiano dei Cambi in relazione alle transazioni bancarie e non bancarie.

Con Decreto legge 30 aprile 1997 n. 125 è stato introdotto un nuovo modulo, che consente di dichiarare l'importazione di contante, assegni o titoli di controvalore superiore a 12.500 Euro.

La dichiarazione va presentata con le seguenti modalità:

- * in caso di trasferimento extracomunitario: presso gli uffici doganali ai valichi di frontiera;
- * in caso di trasferimento intracomunitario: presso una banca, eventualmente la stessa banca che ha operato la transazione, o presso un ufficio doganale o postale, o presso un Comando della Guardia di Finanza, entro 48 ore dall'ingresso in territorio italiano o dall'uscita dallo stesso. Nei termini di presentazione non si conteggiano le giornate festive;
- * in caso di spedizione postale: entro 48 ore dal ricevimento a dall'invio del plico.

Vanno dichiarati contanti, effetti e titoli, in Euro e/o valuta estera, delle seguenti tipologie:

contanti, assegni in generale e altri mezzi di pagamento, certificati di deposito, obbligazioni e titoli di stato, azioni, altri titoli al portatore, altri titoli nominativi, titoli di altro genere.

Residenti e non residenti agli effetti valutarî

Nella legislazione valutaria italiana si distingue tra “residenti agli effetti valutarî” e “non residenti agli effetti valutarî”. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni valutarie (e non necessariamente anche di quelle fiscali) si considerano qui:

Residenti agli effetti valutarî (tra l'altro):

i cittadini italiani con dimora abituale in Italia

i cittadini italiani con dimora abituale all'estero e – limitatamente alla loro attività economica – in Italia.

Non residenti agli effetti valutarî (tra l'altro):

i cittadini stranieri con dimora abituale all'estero;

i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e – limitatamente alla loro attività economica – all'estero.

Si definisce “dimora abituale” il luogo in cui una persona fisica trascorre oltre la metà dell'anno solare. Giacché sono decisivi più fattori (come per es. abitazione, posto di lavoro ecc.) è possibile che alcuni cittadini risultino residenti agli effetti valutarî in alcuni casi e non residenti agli effetti valutarî in altri.

Con una semplice dichiarazione scritta l'interessato può confermare la rispettiva residenza agli effetti valutarî. La responsabilità della veridicità è del dichiarante. Un modulo per la succitata dichiarazione può essere richiesto in tutte le banche abilitate in Alto Adige.

Un'attribuzione corretta non è sempre facile. È perciò consigliabile informarsi presso una banca altoatesina.

Libertà nel movimento di capitali

In base alla legislazione valutaria italiana, i residenti agli effetti valutarî possono svolgere le seguenti attività:

- * intrattenere conti e depositi in valuta estera in Italia,
- * intrattenere conti e depositi in Euro e/o valuta all'estero;
- * concedere ai non residenti agli effetti valutarî in Italia ed all'estero crediti in Euro e valuta;
- * esportare liberamente mezzi di pagamento di qualsiasi tipo in Euro o valuta;
- * concludere operazioni in cambi a pronti e pronti contro termine nonché opzioni in divise con non residenti agli effetti valutarî;
- * impegnarsi liberamente (nei limiti consentiti dalla legge) con non residenti agli effetti valutarî;
- * concludere e regolare transazioni in valuta estera con altri residenti agli effetti valutarî.

In base alla legislazione valutaria i rapporti economici con l'estero sono liberi; vanno tuttavia tenute presenti altre limitazioni di carattere non valutario.

I non residenti agli effetti valutarî possono tra l'altro:

- * importare ed esportare liberamente mezzi di pagamento in Euro e valuta di ogni tipo;
- * intrattenere conti e depositi in Euro e valuta presso tutte le banche italiane abilitate. Questi conti sono di "competenza estera" e vengono perciò trattati come conti esteri.



3.2 Norme fiscali nel movimento di capitali

Con l'introduzione del libero movimento di capitali il legislatore ha adottato anche limitazioni di natura fiscale. Queste influiscono da una parte sull'importazione ed esportazione dei mezzi di pagamento e si ripercuotono dall'altra sugli obblighi fiscali.

Importazione ed esportazione di mezzi di pagamento

In caso di importazione o esportazione di valori (anche assegni) per oltre 12.500 Euro, sia i residenti che i non residenti agli effetti valutarî devono presentare la "Dichiarazione all'ufficio italiano dei cambi di trasferimento di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari di importo complessivo superiore al controvalore di Lit. 20.000.000 (L. 227/1990)".

Bonifici da e per l'estero di valore superiore a 12.500 Euro vengono segnalati al Ministero delle Finanze.

Ogni versamento in contante su un conto estero deve, indipendentemente dal suo valore, essere documentato da una fattura, un contratto o simili; altrimenti va presentata all'UIC la dichiarazione di cui sopra; in assenza anche di quest'ultima va allegata una dichiarazione sostitutiva indicante la causale del versamento, che viene quindi inoltrata al Ministero delle Finanze.

Tassazione di utili da investimenti all'estero

Per i residenti agli effetti valutarî sussiste l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi tutti i movimenti oltreconfine attinenti investimenti (conti, immobilizzi ecc.) all'estero, se il totale delle transazioni effettuate durante l'anno supera il limite di 12.500 Euro. Del pari va indicata, se superiore a 12.500 Euro, la consistenza degli investimenti a fine anno. Da ultimo, nella dichiarazione dei redditi vanno assoggettati all'imposta anche i redditi derivanti da questi investimenti all'estero.

Ritenuta fiscale sugli interessi

I redditi da interessi su conti e depositi intestati a non residenti agli effetti valutarî possono venir esentati dalla ritenuta fiscale (ritenuta alla fonte). A tal fine l'interessato deve presentare una dichiarazione attestante che quei redditi sono assoggettati all'imposta all'estero. Gli accrediti di interessi non assoggettati a ritenuta fiscale vengono segnalati al fisco italiano.

Informazioni più dettagliate possono essere richieste presso tutte le banche e gli operatori finanziari della provincia.

Disposizioni in materia di riciclaggio di denaro.

Non è consentita la consegna a terzi di contanti o documenti al portatore in Euro o valuta estera di valore superiore a 12.500 Euro. Un eventuale trasferimento di contanti è possibile solo attraverso una banca.



Pagamenti all'interno dell'UE

Con l'introduzione dell'Euro e nell'ambito della realizzazione del SEPA (Single Euro Payment Area = area unica di pagamento in Euro) i limiti per la segnalazione sono stati adeguati da 20 milioni di Lire a 12.500 Euro. Nel contesto del SEPA sono state/verranno introdotte le seguenti regolamentazioni:

1/7/2002 Per i pagamenti effettuati mediante carta di credito/carta di debito all'interno dell'UE le banche possono addebitare ai clienti spese non superiori a quelle applicate alle transazioni effettuate sul territorio nazionale;

1/7/2003 Per i bonifici intracomunitari fino a 12.500 Euro le banche possono addebitare ai clienti spese non superiori a quelle applicate ai pagamenti effettuati sul territorio nazionale, a condizione che siano correttamente indicati l'IBAN (coordinate bancarie internazionali) e il BIC (Bank Identifier Code), che sia specificata la clausola suddivisione delle spese e che non siano previste istruzioni particolari.

1/1/2006 L'importo per i bonifici è aumentato a 50.000 Euro.





Cittadini all'estero e cittadinanza

4.

4.1 Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (A.I.R.E.)

4.2 Cittadinanza

4.3 Servizio militare

4.4 Documenti e certificazioni

4.5 Tasse

4.1 Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

Presso i comuni e presso il Ministero dell'Interno sono tenute le anagrafi degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia di coloro che in seguito al trasferimento all'estero sono cancellati dalle anagrafi della popolazione residente. In tali anagrafi vengono registrati anche i dati di cittadini italiani nati all'estero da genitori che non sono nati e non hanno mai risieduto in Italia.

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare competente entro 90 giorni. Vanno comunicate al Consolato anche variazioni di residenza o variazioni nella composizione del nucleo familiare (Legge 27 ottobre 1988 n. 470).



4.2 Cittadinanza

Con la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana è stata abrogata la vecchia Legge 13 giugno 1912 n. 555 e sono entrate in vigore nuove disposizioni in questa materia. Inoltre dal 2002 sono state introdotte ulteriori innovazioni nel campo della cosiddetta "doppia cittadinanza".

4.2.1 Acquisizione della cittadinanza italiana

Nascita: la cittadinanza italiana può essere acquisita per nascita (indipendentemente dal luogo di nascita) se il padre e la madre sono cittadini italiani o anche se la persona nasce o viene ritrovata nel territorio della Repubblica italiana ed entrambi i genitori sono sconosciuti o apolidi. Ciò non vale però se, in base al diritto del paese da cui provengono i genitori, il bambino nato in Italia da cittadini stranieri deve assumere la cittadinanza di questi ultimi.

Figli: i figli minorenni possono acquisire la cittadinanza italiana in seguito a riconoscimento o ad accertamento giudiziale della loro discendenza. I figli maggiorenni conservano invece la loro cittadinanza, ma possono entro un anno dal riconoscimento o accertamento giudiziale della loro discendenza assumere la cittadinanza italiana (documenti necessari: certificato di nascita, copia autenticata della sentenza, certificato di cittadinanza del genitore). Il riconoscimento o accertamento ha carattere retroattivo, il che significa che in questo caso l'interessato viene equiparato a coloro che possiedono la cittadinanza italiana per nascita.

Altre possibilità: un cittadino straniero o un apolide possono diventare del pari cittadini italiani se il padre o la madre – ma anche un ascendente in linea diretta fino al secondo grado – era italiano di nascita e se:

- a. presta servizio militare in Italia e dichiara di voler assumere la cittadinanza italiana;

- b. accede ad un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero) e dichiara di voler assumere la cittadinanza italiana (documenti necessari: certificato di nascita, documento comprovante la cittadinanza italiana del padre o della madre o di un ascendente tra quelli riconosciuti, certificato di residenza);
- c. al raggiungimento della maggiore età vive in Italia da due anni ed entro un anno dal compimento del 18° anno di età dichiara di voler assumere la cittadinanza italiana.

Anche il cittadino straniero nato in Italia ed ivi vissuto ininterrottamente fino a 18 anni (ossia da due anni prima del compimento della maggiore età fino al momento della dichiarazione di cui sopra) può diventare cittadino italiano se entro un anno dal compimento della maggiore età dichiara di voler assumere la cittadinanza italiana (documenti necessari: certificato di nascita, certificato di residenza).

Coniuge: il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana se ha regolare residenza nel territorio dello Stato da almeno sei mesi, ovvero se è coniugato da tre anni, a condizione che nel frattempo non vi sia stata separazione, divorzio o annullamento del matrimonio civile.

Il coniuge che ha ottenuto la cittadinanza italiana la conserva se una delle circostanze di cui sopra si verifica dopo l'acquisizione della stessa.

Decreto presidenziale: la cittadinanza italiana può essere riconosciuta anche per Decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti persone:

- a. al cittadino straniero nato in territorio italiano o il cui padre o la cui madre – ma anche un ascendente in linea diretta fino al secondo grado – era italiano/a di nascita, a condizione che in entrambi i casi egli risieda in Italia da almeno tre anni;
- b. al cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano e che dopo l'adozione risieda in Italia per almeno cinque anni;
- c. al cittadino straniero che per almeno cinque anni abbia lavorato alle dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero);
- d. al cittadino di uno stato membro dell'Unione europea che risieda in Italia da quattro anni;

- e. all'apolide che risieda in Italia da almeno cinque anni;
- f. al cittadino straniero che risieda regolarmente in Italia da almeno dieci anni.

4.2.2 Mantenimento della cittadinanza italiana o rinuncia alla stessa

Mantenimento: in base all'Art. 11 della Legge sulla cittadinanza, il cittadino può mantenere la cittadinanza italiana se possiede, acquisisce o riacquisisce una cittadinanza straniera.

Rinuncia: del pari egli può rinunciare alla cittadinanza italiana, se risiede o stabilisce la residenza all'estero. All'estero la dichiarazione di rinuncia va presentata all'autorità consolare o diplomatica italiana del luogo in cui il rinunciante ha la propria residenza. La rinuncia viene iscritta in un apposito registro e quindi inoltrata in copia al Ministero degli Interni e al Comune competente, affinché quest'ultimo possa apporre la necessaria annotazione a margine sul certificato di nascita. In Italia la dichiarazione di rinuncia va presentata al Comune di residenza.

4.2.3 Perdita della cittadinanza italiana

Il cittadino italiano perde la cittadinanza se accede ad un pubblico impiego alle dipendenze di uno Stato estero o di un ente pubblico estero o di un organismo internazionale del quale l'Italia non faccia parte, ovvero se svolge il servizio militare per uno Stato estero.

4.2.4 Riacquisizione della cittadinanza italiana

Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquisirla:

- a. se dichiara di volerla riacquisire ed ha già la propria residenza in Italia o la stabilisce entro un anno dalla dichiarazione;
- b. automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la propria residenza in Italia, salvo vi rinunci espressamente entro lo stesso termine;

- c. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquisire;
- d. se accedendo o avendo acceduto ad un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquisire;
- e. se ha perduto la cittadinanza italiana per non aver ottemperato all'intimazione del Governo italiano di rinunciare ad un impiego pubblico o al servizio militare per uno Stato estero ed ora dimostra di aver rinunciato a tale impiego pubblico o al servizio militare.

Per la riacquisizione della cittadinanza italiana sono di norma necessari i seguenti documenti: certificato di nascita, documentazione attestante il precedente possesso della cittadinanza italiana, documentazione attestante il possesso della cittadinanza straniera o dello stato di apolide, certificato di stato di famiglia.

Figli: ottengono la cittadinanza italiana anche i figli minori che comprovatamente convivono in maniera permanente con l'interessato al momento dell'acquisizione o della riacquisizione. Ove tuttavia in quel momento siano già maggiorenni, essi hanno la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana se sono in possesso di un'altra cittadinanza.

4.2.5 Competenza

La dichiarazione necessaria per l'acquisizione, il mantenimento, la riacquisizione o la rinuncia alla cittadinanza italiana va presentata presso il Comune di residenza o, in caso di residenza all'estero, presso gli uffici consolari o diplomatici. Essa viene poi riportata negli elenchi anagrafici e annotata a margine sul certificato di nascita.

Anche dell'acquisizione o riacquisizione di una cittadinanza straniera ovvero dell'opzione per essa il cittadino italiano deve, a scanso di una sanzione amministrativa, dare comunicazione al proprio Comune di residenza o, se risiede all'estero, alle competenti autorità consolari entro tre mesi dalla data dell'acquisizione o dal compimento della maggiore età. Anche queste dichiarazioni vengono poi riportate negli elenchi anagrafici e annotate a margine sul certificato di nascita.

4.2.6 Doppia cittadinanza italiana/tedesca

Principio di reciprocità: la legge italiana prevede espressamente che i cittadini italiani possano conservare la cittadinanza italiana anche se assumono un'altra cittadinanza.

Inoltre nel maggio 2002 è stato emanato un decreto ministeriale in base al quale in futuro sarà possibile anche ai cittadini europei ottenere la cittadinanza italiana senza per questo perdere la cittadinanza del loro paese. Mentre l'Italia ha dunque già recepito nella propria legislazione il principio della "doppia cittadinanza", in alcuni altri paesi l'ordinamento giuridico rimane ancora restrittivo.

La Repubblica federale di Germania ad esempio si è attenuta a lungo all'accordo multilaterale sulla riduzione delle cittadinanze multiple. Questo accordo è stato denunciato appena nel 2002. Da allora anche in Germania - a condizione che esista reciprocità fra gli Stati - l'acquisizione della cittadinanza tedesca non comporta più necessariamente la rinuncia a quella italiana (e viceversa). Per concretizzare l'anzidetta reciprocità tra l'Italia e la Germania, nel novembre 2002 i due paesi hanno stipulato a Berlino un accordo bilaterale.

Presupposti: per l'acquisizione della doppia cittadinanza da parte di un cittadino italiano occorre fra l'altro:

- a. risiedere regolarmente in Germania da otto anni;
- b. essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- c. rispettare la costituzione;
- d. garantire il sostentamento a sé e ai propri familiari (senza ricorrere ai sussidi familiari o di disoccupazione);
- e. non venir condannato per un reato penale;
- f. possedere sufficiente conoscenza della lingua tedesca.

Coniuge e figli: la cittadinanza tedesca viene concessa anche al coniuge del cittadino italiano richiedente, se la coppia è sposata da due anni ed il coniuge risiede da quattro anni nel paese, come pure ai figli di età inferiore ai 16 anni che convivano da tre anni nel paese col cittadino italiano richiedente.

Lingua: un presupposto essenziale per l'ottenimento della cittadinanza tedesca è anche una sufficiente conoscenza della lingua tedesca, conoscenza che viene accertata dalle competenti autorità tedesche. Fanno eccezione solo i richiedenti ultrasessantenni che vivono in Germania da 12 anni. Questi possono infatti ottenere la cittadinanza tedesca anche se hanno solo una limitata conoscenza della lingua.

Del pari è ovviamente possibile anche per un cittadino italiano naturalizzato in Germania riottenere la cittadinanza italiana.



4.3 Servizio militare

In Italia il servizio di leva verrà abrogato a partire dal 1 gennaio 2005. Fino a quella data si applicano le disposizioni che seguono.

Tutti i cittadini italiani maschi hanno di principio l'obbligo di prestare il servizio militare. I cittadini italiani residenti all'estero, nell'anno solare in cui compiono il 18° anno di età, hanno l'obbligo di regolarizzare la loro posizione, relativamente al servizio militare, presso le competenti autorità consolari. Tale obbligo sussiste anche in mancanza di esplicito invito in tal senso. La visita di leva viene effettuata solo dopo il compimento del 18° anno di età. Chi sta frequentando una scuola deve comunque rinviare la visita di leva.

I cittadini che hanno perso la cittadinanza italiana per motivi di trasferimento della residenza all'estero, hanno assunto un'altra cittadinanza e riacquistano quella italiana dopo il 16 agosto 1992 non hanno l'obbligo di prestare il servizio militare.

Dispensa dal servizio militare

I residenti all'estero sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi. La competente autorità consolare fornisce le esatte informazioni.

Dispensa temporanea e contratto di lavoro all'estero

Presso le competenti autorità consolari è sufficiente chiedere, prima di aver compiuto 24 anni, un modulo che va poi compilato e restituito firmato. La firma deve essere autenticata in Comune ed alla istanza di dispensa va allegata una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che è in atto un rapporto di lavoro. È necessario anche, sempre tramite il competente Consolato italiano, farsi registrare nell'anagrafe A.I.R.E. Per la durata della residenza all'estero l'autorità consolare concede così il rinvio della prestazione del servizio militare in tempo di pace, e ne dà apposita comunicazione alle competenti autorità militari in Italia.

Dietro presentazione di specifica domanda la dispensa viene rinnovata di

anno in anno fino al compimento del 27° anno. A tale data gli interessati ottengono il congedo illimitato. Se però la persona rimpatria prima del compimento del 27° anno, verrà chiamata nel prossimo scaglione del servizio militare.

Chi ritiene di non essere idoneo al servizio militare, presso le autorità consolari può richiedere (a proprie spese) una visita medica al fine di ottenere l'esonero dal servizio militare per motivi di salute.

La temporanea dispensa dal servizio militare non viene interrotta da un soggiorno in Italia, a patto che il rimpatrio avvenga

- * per trascorrere le ferie o
- * per motivi familiari o
- * per motivi di studio: in questo caso il soggiorno non può protrarsi per più di un anno oltre il periodo prescritto per gli studi;
- * oppure per lavori di montaggio su incarico di ditte straniere.

Ferie/fine settimana

Durante la permanenza all'estero la persona si può fermare nello stato per 60 giorni in un anno solare. Inoltre se la persona si trova in uno stato mediterraneo oppure in uno stato confinante può trascorrere a casa ogni fine settimana (sabato/domenica).

Obbligo di leva e doppia cittadinanza

In conformità con la normativa è possibile avere, a parte quella italiana, una seconda cittadinanza. Se però non rinuncia alla cittadinanza italiana, la persona viene inserita nella lista di chiamata e si deve presentare alla convocazione. Coloro che, dovendo ancora assolvere gli obblighi militari, si trovino in possesso di una seconda cittadinanza, dovrebbero rivolgersi al competente ufficio di leva o alle autorità consolari per informarsi con precisione sull'esistenza o meno di accordi internazionali in materia di servizio militare. Particolari disposizioni esistono per chi acquista la cittadinanza del Principato del Liechtenstein. Sebbene, infatti, ciò comporti la rinuncia alla cittadinanza italiana, bisogna ugualmente rivolgersi al Consolato italiano per ottenere la dispensa dal servizio militare e per il rimpatrio. E ciò perché è possibile riacquisire la cittadinanza italiana dopo due soli anni, semplicemente in seguito a rimpatrio e senza aver prestato il servizio militare.

4.4 Documenti e certificazioni

Documenti del Comune di origine

Gli emigrati possono richiedere i documenti ed i certificati di cui avessero bisogno al Comune presso cui sono registrati in base all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), cioè il Comune presso il quale avevano la loro ultima residenza in Alto Adige o in Italia.

Uffici competenti per il rilascio dei singoli certificati:

Certificato di matrimonio: il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio o quello presso il quale è stato trascritto il matrimonio.

Atto di matrimonio: il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio. In caso di celebrazione all'estero: il Comune presso cui è stato registrato il matrimonio dopo la denuncia alle competenti autorità consolari.

Certificato di stato di famiglia: il Comune di ultima residenza in Alto Adige / in Italia. Anche da emigrati si è tenuti a comunicare al Comune di cui sopra ogni variazione dello stato di famiglia che avvenga dopo l'emigrazione (nascite, decessi, matrimoni, divorzi, titoli di studio ecc.). Queste variazioni si comunicano per mezzo delle competenti autorità consolari.

Certificato di residenza: il Comune di ultima residenza in Alto Adige / in Italia. Il certificato attesta la data di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Certificato di stato libero: dal trasferimento della residenza all'estero la certificazione va richiesta alle competenti autorità consolari.

Certificato di cittadinanza: il Comune di ultima residenza in Alto Adige / in Italia o il Consolato competente.

Carta di identità: il Comune di ultima residenza in Alto Adige / in Italia. Bisogna presentarsi di persona.

Certificato di godimento dei diritti politici: il Comune di ultima residenza in Alto Adige / in Italia.

Estratto del casellario giudiziale: ai cittadini italiani nati in Italia l'estratto del casellario giudiziale viene rilasciato dalla competente Procura della Repubblica, che per i nati nella provincia di Bolzano si trova in **Piazza del Tribunale, 39100 Bolzano**. Ad essa ci si può rivolgere per avere indicazioni sulla domanda e sui documenti da allegare. L'estratto del casellario giudiziale ha validità di tre o sei mesi, a seconda dell'uso cui è destinato. Nel richiederlo occorre specificare se esso verrà utilizzato all'estero.

Dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico: chi all'epoca del censimento non risiedeva in Alto Adige e ritrasferisce colà la propria residenza può entro un anno dal cambio di residenza consegnare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione a gruppo linguistico presso la Pretura circondariale o il Comune di residenza. La dichiarazione viene conservata, a scelta dell'interessato, presso il Comune di residenza o presso il Commissariato del Governo, e colà va richiesta se necessaria. L'interessato che per sua responsabilità non riesca a presentare la dichiarazione entro i termini su indicati, lo potrà fare appena al prossimo censimento (2011).

Certificati ad uso internazionale: i certificati ad uso internazionale sono richiesti per contrarre matrimonio e per presentare domanda di pensione.

Sono rilasciati dai seguenti Comuni:

Estratto del registro delle nascite (su modello internazionale):
Comune di nascita

Estratto del registro dei matrimoni (su modello internazionale):
Comune in cui si è celebrato il matrimonio

Estratto del registro dei decessi (su modello internazionale):
Comune in cui è avvenuto il decesso.

Passaporto:

I cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il rilascio e il rinnovo del passaporto con domanda da inoltrare per il tramite del competente Consolato o presso il Comune di ultima residenza in Alto Adige / in Italia.



4.5 Tasse

In linea di principio le persone *non residenti in Italia* sono tenute ad assoggettare alle imposte in Italia solo i redditi conseguiti in Italia. Di conseguenza i redditi prodotti all'estero non sono tassabili in Italia.

Gli emigrati

- * che possiedono case o appartamenti in Italia (ossia un diritto di proprietà, un diritto di usufrutto o un altro diritto reale);
- * che possiedono terreni in Italia;
- * o che dispongono di altri redditi (per es. redditi da locazioni, redditi da attività autonoma).

sono di norma tenuti a compilare il Modello UNICO. Va qui tenuto presente che l'obbligo o meno di compilare la dichiarazione dei redditi dipende dall'ammontare degli introiti e quindi dall'entità del reddito imponibile. A partire dal 2003 è stata infatti introdotta la cosiddetta "*no tax area*", corrispondente ad un reddito di base generalizzato non imponibile di 3.000 Euro.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è attualmente il 31 ottobre, se il Modello UNICO è presentato tramite un centro di consulenza tributaria (per es. KVV) o un consulente autorizzato (per es. un fiscalista o commercialista, un consulente del lavoro ecc.). Le imposte vanno invece versate entro il 20 giugno o 20 luglio (in quest'ultimo caso con una maggiorazione dello 0,4 %).

Accanto alle imposte sui redditi (IRPEF) va versata anche l'addizionale IRPEF regionale/comunale. Mentre l'addizionale regionale è fissata per l'intera Provincia di Bolzano nella misura unica dello 0,9 % ed è dovuta da tutti i contribuenti, quella comunale è fissata autonomamente da ciascun Comune, vale a dire che i singoli Comuni possono decidere se e in che misura esigerla. Entrambe le imposte vengono comunque versate congiuntamente all'IRPEF.

Oltre all'IRPEF, i proprietari di immobili e terreni edificabili devono pagare anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI). In tutta la Provincia di Bolzano i terreni agricoli sono esentati dall'ICI, a differenza del rimanente territorio italiano. Il pagamento è effettuato in due rate, la prima entro il 30 giugno e la seconda dal 1 al 20 dicembre. È però anche possibile effettuare il pagamento in un'unica rata a giugno. Per quanto riguarda l'entità dell'imposta si ricorda che la quota percentuale è fissata di anno in anno da ciascun Comune, per cui non esiste una percentuale unitaria. Le quote fissate da ciascun Comune della Provincia di Bolzano possono essere ricercate anche sul sito Internet del **Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano** (www.gvcc.net).

In caso di variazioni soggettive, il contribuente ha inoltre l'obbligo di predisporre la relativa denuncia ICI e di consegnarla al Comune interessato. Si ricorda che i termini per la consegna delle variazioni ICI variano di Comune in Comune, essendo fissati autonomamente. L'obbligo di denuncia sussiste se è intervenuto un *passaggio di proprietà* (per es. in seguito ad acquisto, vendita, donazione, eredità, permuta o divisione) oppure se sugli immobili sono stati *costituiti o cancellati diritti reali* (diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi o diritto di superficie). L'obbligo di denuncia sussiste anche se vi sono state *variazioni nelle caratteristiche degli immobili* (per es. un terreno agricolo è diventato terreno edificabile o viceversa, o se vi è stata una variazione nella rendita catastale dell'immobile in seguito a modifiche strutturali o simili).

Nota: se un emigrato possiede un'abitazione in Italia, ai fini del calcolo dell'ICI questa abitazione è considerata abitazione principale. In tal modo l'interessato deve corrispondere solo l'ICI ridotta, oltre a godere della quota esente sulla "prima casa". Questa agevolazione si applica tuttavia solo se l'abitazione non è locata.

Ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi - IRPEF non spetta all'emigrato l'agevolazione sulla prima casa.





Previdenza sociale



5.

5.1 Assistenza sanitaria all'estero

5.2 Disposizioni in materia di pensioni
in Italia

5.3 Indennità di disoccupazione
in Italia



5.1 Assistenza sanitaria all'estero

Nella maggior parte dei paesi, nel campo della previdenza sociale (assistenza sanitaria, pensione, previdenze a sostegno della disoccupazione, assistenza sociale ecc.) si acquisiscono diritti con l'attività lavorativa o con la residenza.

Per la varietà delle normative esistenti in questo campo, non è possibile in questa sede trattare in modo esauriente tutte le disposizioni applicabili ai singoli casi. Si consiglia pertanto di informarsi direttamente presso i competenti uffici all'estero.

Paesi dell'Unione europea

Hanno diritto all'assistenza sanitaria

- * i pensionati che trasferiscono la residenza in un paese membro dell'UE;
- * i familiari che, residenti in uno di tali paesi, siano a carico di un lavoratore o di un pensionato;
- * i lavoratori che dal datore di lavoro italiano siano inviati in un paese membro dell'UE;
- * i conducenti di automezzi adibiti al trasporto internazionale che con tale qualifica siano registrati in Italia presso la competente Azienda sanitaria;
- * tutti gli assistiti in Italia che si trovino temporaneamente nei paesi sopra nominati (ad es. per viaggi d'affari o per vacanze).

In tutti i casi citati, prima della partenza è bene procurarsi la relativa autorizzazione (Modello E111) presso l'Azienda sanitaria di competenza. In caso di bisogno di assistenza sanitaria diretta tali moduli vanno presentati alla Cassa malattia locale competente. Nel caso in cui l'assistito si trovasse già all'estero, l'Azienda sanitaria rilascia il modulo di autorizzazione solo se la richiesta proviene direttamente dalla Cassa malattia estera.

Rimborso delle spese sanitarie sostenute

Chi non avesse diritto al modulo di autorizzazione o ne fosse sprovvisto per dimenticanza, in casi particolari può fare domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

A tale scopo occorre presentare alla competente Azienda sanitaria le fatture originali quietanzate (con l'indicazione della diagnosi medica).

Assistenza durante un soggiorno in Italia

Agli emigrati che temporaneamente soggiornino in Italia (ad es. per vacanza, ma per non più di 90 giorni) l'Azienda sanitaria territorialmente competente eroga egualmente l'assistenza sanitaria necessaria ed urgente, anche se essi sono sprovvisti dell'autorizzazione estera che dà diritto all'assistenza sanitaria in Italia.

5.2 Disposizioni in materia di pensioni in Italia

Copertura pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipendenti, copertura pensionistica degli agricoltori, artigiani e commercianti

Pensione di vecchiaia

A partire dall'1/1/2000 la pensione di vecchiaia spetta alle donne al compimento dei 60 anni, agli uomini al compimento dei 65 anni.

Il periodo di contribuzione minimo dal 1/1/2001 è di 20 anni. Sono previste le seguenti eccezioni, per le quali bastano 15 anni di contribuzione, salvo per gli interessati di cui al punto 4):

1. gli aventi diritto che hanno raggiunto i 15 anni di contribuzione entro il 31/12/1992;
2. i lavoratori dipendenti che abbiano versato il primo contributo pensionistico almeno 25 anni prima e che per dieci anni - anche non successivi - non abbiano raggiunto le 52 settimane di lavoro all'anno;
3. chi abbia avuto facoltà di accedere all'assicurazione pensionistica volontaria prima del 31/12/1992, anche se non ha versato alcun contributo a tale assicurazione volontaria;
4. i lavoratori dipendenti che al 31/12/1992 abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non sufficiente a consentire loro di raggiungere tra l'1/1/1993 e la data di raggiungimento dell'età pensionabile l'anzianità contributiva innalzata a 20 anni. Il periodo contributivo necessario viene in questo caso calcolato e può variare tra 15 e 20 anni.

Perché possa maturare il diritto alla pensione di vecchiaia non deve sussistere un rapporto di lavoro, che però può essere avviato successivamente. L'ammissione alla pensione di vecchiaia è invece compatibile con un'attività autonoma.

Pensione di anzianità

La pensione può essere riconosciuta anche al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva, indipendentemente dall'età, oppure al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva e di una determinata età. (qui di seguito si riporta un prospetto per il periodo 31/12/2003–31/12/2004)

Lavoratori dipendenti

Condizioni	Pensionamento	Età minima / entro il
31/12/2003	01/04/2004	
35 anni di contributi ed età di 57 o (55)		
anni oppure 37 anni di contributi		
31/03/2004	01/07/2004	57 anni / 30.06.2004
35 anni di contributi ed età di 57 o (56)	01/10/2004	57 anni / 30.09.2004
oppure 38 anni di contributi	01/01/2005	gli altri casi
30/06/2004	01/10/2004	57 anni / 30.09.2004
35 anni di contributi ed età di 57 o (56)	01/01/2005	gli altri casi
anni oppure 38 anni di contributi		
30/09/2004	01/01/2005	
35 anni di contributi oppure età di 57 o (56)		
anni oppure 38 anni di contributi		
31/12/2004	01/01/2005	
35 anni di contributi oppure età di 57 o (56)		
anni oppure 38 anni di contributi		

Tra parentesi è indicata l'età per i lavoratori dipendenti che al 19° anno di età abbiano maturato almeno un anno di assicurazione obbligatoria.

Agricoltori, artigiani, commercianti e liberi professionisti

Condizioni	Inizio del pensionamento
31/12/2003	01/07/2004
35 anni di contributi ed età di 58 anni, in alternativa 40 anni di contributi	
31/03/2004	01/10/2004
35 anni di contributi ed età di 58 anni, in alternativa 40 anni di contributi	
30/06/2004	01/01/2005
35 anni di contributi ed età di 58 anni, in alternativa 40 anni di contributi	
30/09/2004	01/04/2005
35 anni di contributi ed età di 58 anni, in alternativa 40 anni di contributi	
31/12/2004	01/07/2005
35 anni di contributi ed età di 58 anni, in alternativa 40 anni di contributi	

Perché possa maturare il diritto alla pensione di anzianità non deve sussistere un rapporto di lavoro. L'ammissione alla pensione di anzianità è invece compatibile con un'attività autonoma.

Pensione di invalidità

Si distingue tra la pensione di invalidità e quella di inabilità totale al lavoro. In entrambi i casi sono richieste le seguenti anzianità contributive:

- * complessivamente cinque anni di contributi;
- * tre anni di contributi negli ultimi cinque anni.

Assegno di invalidità

È necessaria un'inabilità al lavoro superiore a 2/3.

L'assegno di invalidità viene concesso per un periodo di tre anni; per il prolungamento della copertura occorre presentare domanda per tempo,

preferibilmente nell'ultimo semestre del triennio. Solo dopo tre riconoscimenti successivi l'assegno di invalidità viene corrisposto a tempo indeterminato. Soddisfatte le altre condizioni, in età pensionabile l'assegno di invalidità si trasforma in una pensione di anzianità, con un importo comunque non inferiore.

Il calcolo si effettua sulla base dell'anzianità contributiva.

Pensione di inabilità totale al lavoro

Viene concessa soltanto in presenza di un'inabilità totale, e non è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma. La prestazione viene riconosciuta a tempo indeterminato, ed è calcolata in base all'anzianità contributiva e al periodo mancante per il raggiungimento dell'età pensionabile. Ai fini del calcolo viene considerato un tetto massimo di 40 anni.

Pensione ai superstiti (di reversibilità)

La pensione ai superstiti è riconosciuta innanzitutto:

- * al coniuge vedovo,
- * ai figli minori,
- * ai figli maggiorenni fino a 21 anni, se frequentanti scuole riconosciute,
- * ai figli maggiorenni fino a 26 anni, se frequentanti l'università,
- * ai figli maggiorenni indipendentemente dall'età, se inabili al lavoro.

Per poter accedere alla pensione ai superstiti occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- * la persona deceduta doveva essere titolare di una pensione,
- * doveva avere un'anzianità contributiva di 15 anni complessivi,
- * doveva avere un'anzianità contributiva di 5 anni complessivi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.

Ricongiungimento di periodi contributivi maturati all'estero

Per il calcolo della pensione si sommano i periodi contributivi maturati in tutti i paesi dell'Unione europea. In caso di accordi bilaterali in materia di previdenza sociale occorre verificare i contenuti della singola convenzione. Per quanto attiene il riconoscimento delle prestazioni erogabili da un singolo paese, si applica invece soltanto la legislazione di

quel paese. La domanda di pensione va presentata presso l'ente previdenziale del paese nel quale si risiede.

Pensione sociale

La pensione sociale è una prestazione previdenziale, subordinata tra l'altro alla residenza in Italia. Perché venga riconosciuta occorre che non si superi un certo reddito. In caso di coppie coniugate si considera di norma il reddito di entrambi i coniugi. L'età minima richiesta è di 65 anni.

5.3 Indennità di disoccupazione in Italia

In Italia l'erogazione dell'indennità di disoccupazione è regolamentata in maniera assai complessa. Si tratteranno qui solo alcune prestazioni. Hanno diritto all'indennità solo i lavoratori che non risolvono di propria iniziativa il rapporto lavorativo. Nel periodo in cui godono potenzialmente di questo diritto, essi devono tuttavia essere disponibili sul mercato del lavoro, fatto salvo per talune eccezioni.

Indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori non agricoli

Può essere in generale erogata quando il rapporto di lavoro viene rescisso in Italia. Il primo contributo a questa assicurazione deve essere stato versato almeno due anni prima, negli ultimi due anni devono essere state maturate almeno 52 settimane e la domanda va presentata entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro. L'indennità ammonta al 40 % della retribuzione; sono però previsti dei massimali. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni.

Indennità di disoccupazione per emigrati che rientrano nel paese

Legge 402/1975

Questa prestazione è destinata agli emigrati, anche lavoratori frontalieri, che siano stati licenziati o il cui contratto di lavoro stagionale non sia stato rinnovato dal datore di lavoro. Chi abbia goduto di un'indennità in base a questa legge ha diritto ad una successiva prestazione solo se dopo la prima sono trascorsi non meno di 12 mesi di copertura, dei quali almeno 7 all'estero. L'indennità può essere erogata per un massimo di 180 giorni.

**Indennità di disoccupazione per lavoratori frontalieri operanti in Svizzera
Legge 147/1997**

L'indennità spetta ai lavoratori frontalieri operanti in Svizzera, anche con contratto stagionale, nei casi in cui l'interessato non si sia licenziato di propria iniziativa ovvero il contratto di lavoro non sia stato rinnovato per motivi economici. Nei due anni antecedenti l'inizio della condizione di disoccupazione deve essere stato maturato un anno di copertura assicurativa con corresponsione dei contributi all'assicurazione di disoccupazione in Svizzera. L'importo viene rifissato di anno in anno con decreto. L'indennità può venir erogata per un massimo di 360 giorni.

Indennità di disoccupazione interstagionale per lavoratori frontalieri operanti in Svizzera. Legge 160/1988

Spetta ai lavoratori frontalieri operanti in Svizzera con contratto stagionale, ed è intesa come indennità interstagionale, anche se nella stagione successiva il rapporto di lavoro riprende con il medesimo datore di lavoro. L'indennità può essere erogata per fino a 90 giorni. Il suo ammontare è fissato di anno in anno con decreto.

**Indennità di disoccupazione per lavoratori stagionali operanti in Svizzera
Legge regionale 12/1992**

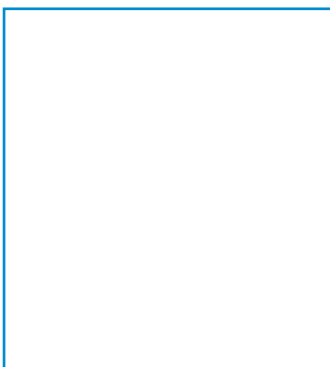
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- * Attività lavorativa in Svizzera con permesso di lavoro stagionale,
- * Residenza in un Comune della provincia di Bolzano al momento della domanda,
- * Nessun diritto ad altra indennità di disoccupazione prevista da altre disposizioni nazionali, per uno dei seguenti motivi:
 1. la condizione di disoccupazione è dovuta a motivi di stagionalità e non a licenziamento,
 2. dall'erogazione dell'ultima indennità da parte dello Stato sono maturati meno di 12 mesi di copertura, di cui 7 all'estero.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla ripresa del lavoro dopo il periodo di inattività stagionale. L'indennità può venir erogata per fino a 180 giorni all'anno. L'ente erogante è la [Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio previdenza integrativa](#).

In caso di incertezza è meglio presentare la domanda sia all'ente previdenziale (INPS) che alla Provincia autonoma di Bolzano.

Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi al [Patronato ACLI/KVV](#) ed ai suoi uffici per l'assistenza sociale, tramite i quali si possono anche presentare le domande ed eventualmente anche rilasciare procura.







Istruzione in Alto Adige

6.

6.1 Strutture scolastiche in Alto Adige

6.1.1 Scuola dell'obbligo

6.1.2 Istruzione successiva alla
scuola dell'obbligo

6.1.3 Università

6.1.4 Altre offerte formative,
aggiornamento

6.2 Riconoscimento di titoli di studio

6.3 Riconoscimento di titoli professio-
nali o attestati di idoneità

6.4 Borse di studio

6.1 Strutture scolastiche in Alto Adige

Negli ultimi anni il sistema e l'offerta scolastica in Italia e ancor di più in Alto Adige sono profondamente mutati, nell'ambito di uno sviluppo che non si è ancora concluso.

Qui di seguito si illustrano le tipologie di formazione offerte in Alto Adige, dalle scuole materne all'Università all'aggiornamento permanente, e si riportano le principali strutture presenti sul territorio.

6.1.1 Scuola dell'obbligo

Il percorso formativo inizia con la scuola dell'obbligo, che in Italia è suddivisa in: * 3 anni di scuola materna (facoltativa), * 5 anni di scuola elementare, * 3 anni di scuola media e * 1 anno di frequenza di un istituto superiore statale o in Alto Adige anche di un corso a tempo pieno presso una scuola professionale.

Il 9° anno dell'obbligo è stato introdotto in Italia nel 1999, portando così la scuola dell'obbligo da 8 a 9 anni. Non è quindi più possibile accedere ad un apprendistato alla conclusione della scuola media inferiore e all'età di 14 anni.

6.1.2 Istruzione successiva alla scuola dell'obbligo: scuola superiore, professionale, apprendistato

Dopo i 9 anni dell'obbligo il percorso formativo si ramifica. La formazione può essere proseguita accedendo:

- * ad una scuola superiore statale (che si conclude di norma con la maturità),
- * ad una scuola professionale (che si conclude con un diploma di scuola professionale),
- * ad un apprendistato con formazione "duale" (che si conclude con un attestato di fine apprendistato o con un diploma).

Siccome nel 2000 e nel 2003 in Italia l'obbligo di frequenza scolastica è stato portato fino ai 18 anni, la prosecuzione del percorso formativo come sopra indicato è obbligatoria, cioè non è più possibile accedere ad un lavoro al termine della scuola dell'obbligo senza proseguire la formazione.

Prima di illustrare sinteticamente i vari percorsi formativi, si ritiene opportuno sottolineare un aspetto importante: potrebbe sembrare che scegliendo la tipologia di scuola del 9° anno dell'obbligo si preimposti il successivo percorso formativo. In realtà non è così, perché il 9° anno è essenzialmente un anno di orientamento e le Intendenze scolastiche, come pure le Ripartizioni per la formazione professionale hanno adottato una convenzione che agevola notevolmente il passaggio dall'uno all'altro tipo di scuola.

a. Scuola superiore statale

Gli Istituti superiori statali in Alto Adige si possono suddividere in tre tipologie principali:

Licei	Istituti tecnici	Istituti professionali
* Liceo classico	* Istituto tecnico commerciale	* Istituto professionale per l'industria e l'artigianato
* Liceo scientifico	* Istituto tecnico industriale	* Istituto professionale per i servizi economici-aziendali e turistici (e la grafica pubblicitaria)
* Liceo linguistico	* Istituto tecnico per geometri	* Istituto professionale per i servizi sociali
* Liceo artistico	* Istituto tecnico agrario	* Istituto d'arte
* Liceo pedagogico	* Istituto tecnico per le attività sociali	

I licei e gli istituti tecnici sono tutti quinquennali e si concludono con l'esame di maturità.

Gli istituti professionali hanno quasi tutti una durata di 3 + 2 anni: consistono cioè di corsi triennali con esame finale e diploma e, nella maggior parte dei casi, con la possibilità di aggiungere un ulteriore biennio e conseguire anche con questo percorso formativo la maturità.

b. Scuola professionale

La formazione professionale a tempo pieno si può suddividere in due grandi livelli.

Corsi di orientamento

Si tratta di corsi della durata di un anno, che con finalità di orientamento trasmettono le conoscenze professionali di base. Attualmente vengono offerte per cinque settori. I corsi di orientamento vengono frequentati come 9° anno dell'obbligo dopo la conclusione della scuola media inferiore.

Corsi di qualifica professionale

I corsi di qualifica professionale prevedono di norma una frequenza triennale e si concludono col rilascio di un diploma professionale. Per la scuola alberghiera è previsto anche un indirizzo quinquennale con esame di maturità. Con l'eccezione della scuola per le professioni sociali (età minima 18 anni o conclusione del biennio presso un liceo o una scuola professionale), a tutte queste scuole si può accedere dopo aver concluso gli studi medi inferiori.

c. Apprendistato con formazione "duale"

All'apprendistato hanno accesso i giovani quindicenni che hanno concluso i 9 anni di scuola dell'obbligo. La formazione è di tipo "duale", svolgendosi sia presso le aziende (circa 4/5 del tempo) che presso la struttura scolastica (circa 1/5 del tempo). La durata varia fra 3 e 5 anni. Dopo aver frequentato con profitto la scuola e il periodo di apprendistato, il candidato sostiene l'esame di apprendista e consegue il relativo attestato.

6.1.3 Università

I più rilevanti cambiamenti nel sistema e nell'offerta formativa in Alto Adige riguardano in questi ultimi anni le neocostituite università. Queste strutture si sono rese necessarie perché per alcune categorie professionali, quali ad esempio gli operatori delle scuole materne, gli insegnanti della scuola di base e il personale paramedico nel settore sanitario (in particolare gli infermieri professionali) è stata introdotta la formazione a livello universitario.

La Libera Università di Bolzano

Fondata il 31 ottobre 1997, la Libera Università di Bolzano è una struttura riconosciuta dallo Stato e concepita come polo formativo a orientamento internazionale, con una funzione di ponte tra l'area culturale ed economica tedesca e quella italiana. Il corpo insegnante è a matrice internazionale e nella maggior parte dei corsi si tengono seminari in tedesco, italiano e inglese.

L'offerta di corsi nell'anno Accademico 2003/2004:

Facoltà di Economia

- * Corso di laurea in Economia e Management (3 anni, a Bolzano)
- * Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (3 anni, a Bolzano)
- * Corso di laurea in Tecnica ed Economia agraria (3 anni, a Bolzano)
- * Corso di laurea in Management del Turismo (3 anni, a Brunico)

Facoltà di Scienze della Formazione

- * Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria – Indirizzo “Insegnanti di scuola materna” e Indirizzo “Insegnanti di scuola elementare” (4 anni, a Bressanone)
- * Corso di laurea in Servizio sociale (3 anni, a Bressanone)
- * Corso di laurea per Educatore professionale (3 anni, a Bressanone)
- * Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (2 anni, a Bressanone)

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche

* Corso di laurea in Informatica applicata (3 anni, a Bolzano)

Facoltà di Design e Arti

* Corso di laurea in Design (3 anni, a Bolzano)

La Scuola provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"

La Scuola provinciale Superiore di Sanità è stata istituita nel 1996 allo scopo di formare personale specializzato nel settore sanitario. Il diploma dell'esame finale dà diritto all'iscrizione all'Albo professionale, consentendo in tal modo l'esercizio della professione in tutti i paesi dell'Unione europea.

I corsi per infermieri si ripetono con cadenza annuale, mentre altri corsi si organizzano solo se ne sussiste la necessità e con un limitato numero di partecipanti. È la Giunta provinciale a decidere di anno in anno sulla scorta di un'analisi della domanda quali corsi avviare (oltre 10 all'anno, per es. assistenti dietologi, ergoterapisti, ostetriche, assistenti medico-tecnici ecc.). La Scuola ha sede a Bolzano.

6.1.4 Altre offerte formative e l'educazione permanente

Esiste in Alto Adige ancora tutta una serie di possibilità formative, che completano e integrano la messe di percorsi formativi sin qui illustrati. Esistono per esempio corsi di specializzazione (di norma annuali o biennali) nei più svariati settori professionali. Condizione per l'ammissione è di solito la conclusione di una scuola superiore o professionale (scuola professionale, apprendistato).

Un altro esempio sono le offerte finalizzate ad agevolare l'inserimento o il reinserimento professionale di categorie "svantaggiate" (per esempio donne che vogliono reinserirsi nel mondo lavorativo).

Un ruolo importante in queste “altre offerte formative” lo svolge in Alto Adige il Fondo Speciale Europeo (FSE), che supporta finanziariamente molte di queste iniziative, attuate da enti pubblici e da privati.

L'educazione permanente è relativamente ben strutturato in Alto Adige. Accanto all'aggiornamento “interno” per determinate categorie professionali (per es. insegnanti, personale sanitario ecc.), attuato dalle competenti strutture, associazioni etc., sono principalmente i seguenti enti dell'amministrazione provinciale a coordinare e finanziare queste iniziative di formazione:

- * le Ripartizioni per la Formazione professionale
- * gli Uffici per l'Educazione permanente delle ripartizioni per la Cultura

Anche se la linea di demarcazione non è netta, si può dire in linea di principio che le ripartizioni per la formazione professionale si occupano in essenza dell'aggiornamento in campo professionale, gli uffici per l'educazione permanente della formazione non professionale, cioè a livello culturale personale.

I corsi sono organizzati da enti pubblici, semipubblici e privati, quali

- * le scuole professionali,
- * l'I.P.S.E. (Istituto per lo Sviluppo economico della Camera di Commercio),
- * le Università popolari ecc.

6.2 Riconoscimento di titoli di studio

Passaggio da una scuola all'estero ad una nella provincia di Bolzano

Gli studenti che provengono dall'estero hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola in Alto Adige alle stesse condizioni che si applicano agli studenti del posto. Il diritto e dovere di frequenza scolastica sussiste indipendentemente dal carattere permanente del soggiorno in Italia. Le iscrizioni alla scuola elementare si effettuano entro la fine di dicembre, quelle alla scuola media inferiore entro febbraio e quelle alla scuola

la media superiore entro marzo di ciascun anno. Gli studenti che provengono dall'estero possono iscriversi in qualsiasi momento. Si raccomanda tuttavia di provvedere al passaggio alla scuola in Alto Adige e di prendere contatto con la scuola per tempo, vale a dire prima dell'inizio dell'anno scolastico. Di norma, l'anno scolastico nelle scuole della Provincia comincia il 10 settembre e si conclude il 14 giugno.

La domanda di iscrizione va indirizzata al Direttore della scuola territorialmente competente. Per la prima iscrizione alla scuola elementare, media inferiore e media superiore nonché alle scuole professionali provinciali e agli istituti tecnici di agricoltura, silvicoltura ed economia domestica vengono richiesti i seguenti dati dello studente:

- * nome e cognome,
- * luogo e data di nascita,
- * cittadinanza e luogo di residenza.
- * Per l'iscrizione alla scuola elementare e media inferiore occorre anche indicare se allo studente sono state praticate le vaccinazioni di legge.

In relazione ai dati su citati, i cittadini dell'Unione europea possono rilasciare dichiarazione giurata (la cosiddetta dichiarazione sostitutiva). I cittadini di paesi non comunitari ma stabilmente residenti in Italia possono utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva limitatamente alle circostanze sulle quali le autorità italiane possono rilasciare una certificazione. Il Direttore della scuola richiede il titolo di studi già conseguito dallo studente all'estero, dal quale devono risultare l'ultima classe frequentata, le materie di insegnamento e le valutazioni. Può essere anche richiesta una dichiarazione del Consolato italiano nel paese di provenienza sui presupposti per l'acquisizione del titolo di studio, il carattere giuridico della scuola e la classe di ipotizzata corrispondenza in Italia (la cosiddetta "dichiarazione di valore in loco" del titolo).

I minori stranieri privi di documenti anagrafici o comunque validi ovvero forniti di documenti incompleti vengono iscritti con riserva.

A seconda del numero di anni scolastici già frequentati con profitto nel paese di provenienza, gli studenti stranieri provenienti da un paese dell'Unione europea vengono iscritti alle seguenti classi della scuola ele-

mentare o media inferiore:

il primo anno di scuola all'estero corrisponde alla prima classe della scuola elementare,
il secondo anno di scuola all'estero corrisponde alla seconda classe della scuola elementare,
il terzo anno di scuola all'estero corrisponde alla terza classe della scuola elementare,
il quarto anno di scuola all'estero corrisponde alla quarta classe della scuola elementare,
il quinto anno di scuola all'estero corrisponde alla quinta classe della scuola elementare,
il sesto anno di scuola all'estero corrisponde alla prima classe della scuola media,
il settimo anno di scuola all'estero corrisponde alla seconda classe della scuola media,
l'ottavo anno di scuola all'estero corrisponde alla terza classe della scuola media.

Dal compimento dell'età di 10 anni, particolarmente per quanto riguarda la scuola superiore, lo studente viene iscritto alla classe corrispondente alla sua età e per la quale egli possiede sufficienti conoscenze del programma di studio. La decisione sulla classe di iscrizione è adottata dal Consiglio di classe della scuola interessata, che può anche sottoporre lo studente ad un esame su materie di sua scelta.

I minori stranieri con obbligo di frequenza scolastica provenienti da un paese non comunitario vengono iscritti alla classe corrispondente all'età, salvo il collegio degli insegnanti deliberi l'iscrizione ad una classe superiore. Va qui tenuto conto:

- * del sistema scolastico esistente nel paese di provenienza, che in base all'età dell'interessato può prevedere l'iscrizione ad una classe superiore o inferiore;
- * delle competenze, capacità e conoscenze riscontrate nello studente;
- * dei corsi di studio eventualmente frequentati dallo studente nel paese di provenienza;
- * dei titoli di studio in possesso dello studente.

Info > Intendenza scolastica tedesca

Via Amba Alagi 10, 39100 Bolzano
Tel. 0471 415555

Intendenza scolastica italiana

Via del Ronco 2, 39100 Bolzano
Tel. 0471 411300

Riconoscimento ed equiparazione di titoli di studio**1. Riconoscimento di titoli di studio conseguiti nell'area germanofona**

Un diploma rilasciato da una scuola di base, media o superiore e conseguito all'estero può essere riconosciuto su richiesta se il richiedente:

- * è cittadino italiano,
- * risiede nella Provincia di Bolzano,
- * ha conseguito in paesi delle aree culturali contermini un titolo di studio di tipologia non esistente in Alto Adige fra le scuole con lingua di insegnamento tedesca,
- * è in possesso del patentino di bilinguismo.

2. Riconoscimento di titoli di studio in base alla cosiddetta Legge sui lavoratori stranieri

Del pari possono essere riconosciuti titoli di studio conseguiti all'estero se il richiedente o i suoi congiunti:

- * sono cittadini italiani,
- * sono emigrati dall'Italia oppure per motivi di lavoro o di studio erano residenti all'estero,
- * si trovavano all'estero per motivi di lavoro,
- * sono in possesso del patentino di bilinguismo.

Il titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento deve essere stato conseguito presso un istituto corrispondente ad una scuola elementare, media o superiore italiana.

Questa disposizione si applica anche a chi abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio o naturalizzazione.

Intendenza scolastica italiana.

Ufficio ordinamento scolastico

Via del Ronco 2, 39100 Bolzano

Tel. 0471 411416

[< Info](#)

3. Riconoscimento di titoli universitari

Tra l'Italia e l'Austria il riconoscimento di numerosi titoli universitari è regolamentato dalla legge. Lo scambio di note (e la convenzione sul riconoscimento) necessitano tuttavia di un continuo aggiornamento, in quanto le riforme universitarie nei due paesi prevedono nuovi indirizzi di studio come pure diverse durate degli studi.

Titoli universitari rilasciati in altri paesi possono essere riconosciuti solo in parte. In questo caso occorre presentare apposita domanda presso un'università italiana, che provvederà a verificare quali tra gli esami sostenuti possano considerarsi equipollenti. In ogni caso l'Università chiederà che si sostengano alcuni esami aggiuntivi.

Per le cosiddette professioni regolamentate (per es. medici, ingegneri etc.) è possibile il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione, in applicazione delle direttive comunitarie vigenti in materia. Chi ha acquisito l'abilitazione all'esercizio della professione nel paese in cui ha svolto la propria formazione può cioè far riconoscere tale abilitazione mediante domanda al competente Ministero italiano.

Info > **Ufficio Assistenza scolastica ed universitaria.**

Servizio informazioni studi

Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano

Tel. 0471 413301 / 413307



6.3 Riconoscimento di titoli professionali o attestati di idoneità

I titoli professionali conseguiti all'estero sono di norma riconosciuti in Alto Adige.

Esonero dall'esame di lavorante artigiano o di fine apprendistato

Chi all'estero abbia conseguito il diploma di lavorante artigiano o il diploma di fine apprendistato è esonerato del relativo esame se

- * la professione in oggetto è inclusa nell'elenco provinciale delle professioni subordinate ad apprendistato (vedi al sito www.provinz.bz.it/handwerk/3502/lehrlingswesen);
- * la durata ed i contenuti della formazione corrispondono sostanzialmente a quelli previsti in Alto Adige.

Per 77 professioni subordinate ad apprendistato esiste dal 1999 tra l'Alto Adige e l'Austria una convenzione che regola l'equipollenza dei relativi diplomi di lavorante artigiano o di fine apprendistato.

Chi abbia frequentato con profitto all'estero una scuola professionale è esonerato dall'esame di lavorante artigiano o di fine apprendistato se:

- * nel paese in oggetto il titolo di studio è equiparato alla fine apprendistato;
- * la professione appresa è inclusa nell'elenco provinciale delle professioni subordinate ad apprendistato (vedi al sito www.provinz.bz.it/handwerk/3502/lehrlingswesen);
- * la durata ed i contenuti della formazione corrispondono sostanzialmente a quelli previsti in Alto Adige.

Ove non sia possibile un esonero totale dall'esame per la discordanza tra i contenuti della formazione, è ammesso l'esonero parziale.

Ufficio per l'apprendistato e maestro artigiano

Via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano

Tel. 0471 413620, Fax 0471 413629,

Lehrlingswesen@provinz.bz.it, www.provinz.bz.it/handwerk/3502

< Info

Esonero dall'esame di maestro artigiano

Chi ha conseguito all'estero un diploma di maestro artigiano, tecnico del commercio o un'altra specializzazione professionale può su richiesta venir esonerato dall'esame se

- * la professione in oggetto è inclusa nell'elenco provinciale delle professioni artigiane (vedi al sito www.provinz.bz.it/handwerk/3502/meister)
- * la durata ed i contenuti della formazione corrispondono sostanzialmente a quelli previsti in Alto Adige.

Chi ha conseguito il diploma di maestro artigiano in un'attività non inclusa nell'elenco provinciale delle professioni artigiane (vedi al sito www.provinz.bz.it/handwerk/3502/meister) può su richiesta venir esonerato da singole materie d'esame per una professione artigianale affine.

Chi è in possesso di un diploma universitario o del diploma finale di un corso di specializzazione per una professione artigianale può essere esonerato da singole materie o da intere parti di esame se

- * per gli esami già superati sono previsti gli stessi requisiti richiesti dall'esame di maestro artigiano.

Info > Ufficio per l'apprendistato e maestro artigiano

Via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano

Tel. 0471 413620, Fax 0471 413629

Lehrlingswesen@provinz.bz.it, www.provinz.bz.it/handwerk/3502



6.4 Borse di studio

In materia di assistenza scolastica gli Altoatesini all'estero iscritti nell'Anagrafe A.I.R.E. del Comune di residenza hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini residenti in Alto Adige. Chi compie gli studi in Alto Adige ha accesso a tutti i provvedimenti di sostegno previsti dall'Amministrazione provinciale. Per chi studia all'estero sono erogabili solo prestazioni di tipo monetario, e più precisamente:

- * contributi allo studio;
- * contributi alla frequenza di corsi post-universitari e praticantati;
- * rimborso di spese di viaggio;
- * rimborso delle tasse di iscrizione;
- * possibilità di alloggio (solo in Austria);
- * contributi all'apprendimento di lingue straniere.

Ufficio Assistenza scolastica ed universitaria

[< Info](#)

Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano

Tel. 0471 413340

I moduli per le domande possono essere scaricati da Internet al sito www.provinz.bz.it (Ripartizione 40 - Assistenza scolastica e orientamento professionale).

Queste disposizioni sono state rielaborate.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi all'Ufficio per il diritto allo studio universitario, l'università e la ricerca scientifica (40.3).



Lavorare in Alto Adige

7.

7.1 Collocamento al lavoro

7.2 Lavoratori autonomi ed imprenditori

7.1 Collocamento al lavoro

Accanto al problema della casa, quello della scelta della migliore formazione e della ricerca di un'occupazione è per gli emigrati fonte di grosse preoccupazioni. Chiaramente la presente guida non può fornire un elenco dei posti di lavoro disponibili, ma può tentare di dare una mano per affrontare meglio i problemi di cui si è detto sopra.

Si raccomanda comunque di informarsi e di farsi consigliare per tempo (possibilmente alcune settimane prima del rientro) presso i competenti Uffici per l'impiego o presso il Servizio di orientamento scolastico o professionale.

Collocamento al lavoro

Ogni persona in cerca di occupazione oppure rimasta disoccupata dovrebbe prima di tutto rivolgersi all'Ufficio del lavoro per farsi iscrivere nelle liste di collocamento. E ciò non solo perché l'Ufficio del lavoro può offrire dei posti liberi, ma anche perché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione può comportare ulteriori vantaggi (ad es. nell'assegnazione dell'indennità di disoccupazione).

Iscrizione nelle liste di collocamento

Per rendere più proficua la ricerca di un'occupazione e per agevolare l'eventuale concessione dell'indennità di disoccupazione è necessario presentare personalmente la domanda di iscrizione nella lista di collocamento presso l'Ufficio per l'impiego competente per il luogo di residenza. Gli indirizzi sono riportati al punto 8.2 (Uffici del lavoro) della presente pubblicazione. L'iscrizione si può effettuare non appena l'interessato ha stabilito la propria residenza in Alto Adige. In ogni caso chi cerca un lavoro può in qualsiasi momento provvedere ad un'iscrizione informale, affidandosi alla Borsa del lavoro al sito www.provinz.bz.it/arbeitsboerse. In questo sito assai visitato l'interessato può pubblicare gratuitamente la propria richiesta di lavoro ed informarsi così già prima del suo rientro sulle possibilità di occupazione esistenti in Alto Adige. Se è necessario, ci si può rivolgere agli Uffici del lavoro.

Per il collocamento al lavoro, l'iscritto disoccupato viene poi invitato ad un colloquio consultivo personale, nel quale potrà illustrare le sue conoscenze ed esperienze scolastiche e lavorative al fine di individuare un

posto di lavoro adatto. In questa occasione egli rilascia anche una dichiarazione di disponibilità ad accettare un nuovo posto di lavoro confacente, vale a dire consono con la qualificazione e la retribuzione percepita fino a quel momento e raggiungibile dal luogo di residenza. Questo aspetto è assai importante, perché lo stato di disoccupato (e quindi il diritto all'indennità di disoccupazione) non viene più riconosciuto se viene rifiutata un'offerta di lavoro confacente o se l'interessato non si presenta al colloquio di consulenza e orientamento.

Inizio di un rapporto di lavoro

Con la riforma del sistema di collocamento al lavoro è stato abrogato il libretto di lavoro. Non è quindi più prescritta la consegna del libretto al datore di lavoro per iniziare un rapporto di lavoro. Permangono però per il datore di lavoro tutti gli altri obblighi di denuncia e iscrizione non connessi col libretto, in particolare

- * la consegna al prestatore d'opera dell'attestazione di iscrizione nel libro matricola,
- * la denuncia all'ufficio del lavoro e all'INAIL,
- * l'iscrizione del prestatore d'opera nel libro matricola e nel registro delle presenze e
- * la comunicazione al competente ente previdenziale.

In generale un imprenditore altoatesino può scegliere liberamente i propri dipendenti. Per informazioni su regolamentazioni particolari, quali l'assunzione di persone portatrici di handicap, di disoccupati a lungo termine ecc. ci si può rivolgere all'ufficio del lavoro.

Per informarsi sui posti di lavoro disponibili si può in qualsiasi momento consultare la Borsa del lavoro su Internet (www.provinz.bz.it/arbeitsboerse/). Sulla homepage della Ripartizione Lavoro, al sito www.provinz.bz.it/arbeitsboerse/, si possono trovare anche informazioni su tutti i servizi offerti dalla ripartizione e sugli attuali numeri telefonici ed indirizzi email del personale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli **Uffici provinciali del lavoro** (indirizzi vedi punto 8.2 di questa pubblicazione).

Orientamento scolastico e professionale

Il servizio di orientamento scolastico e professionale offre ai giovani ed agli adulti un valido aiuto nella soluzione di importanti problemi nella vita lavorativa.

Gli operatori e gli psicologi del servizio svolgono un'opera di consulenza decisamente utile e preziosa nella non facile scelta del percorso scolastico-formativo più adatto o della attività lavorativa più consona: ricco è il materiale informativo a disposizione, proficui sono gli incontri e i colloqui personali, sempre possibili gli esami psicodiagnostici ed attitudinali. Si raccomanda di richiedere e concordare gli interventi mettendosi per tempo in contatto con i centri di orientamento. I relativi indirizzi si possono trovare al punto 8.2 della presente pubblicazione.

Pubblico impiego

Rientrano nel pubblico impiego le amministrazioni e gli uffici comunali, provinciali, regionali e statali, nonché gli enti come l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), la RAI (Radio Televisione Italiana), le aziende sanitarie ecc.

Requisiti per l'assunzione

Per essere assunti nel pubblico impiego bisogna soddisfare i seguenti presupposti:

1. età minima: 18 anni;
2. possesso del titolo di studio richiesto
3. attestato di bilinguismo ("patentino") per la carriera corrispondente.

Criterio proporzionale

Lo Statuto di Autonomia prevede che i posti negli uffici pubblici della provincia di Bolzano siano occupati e distribuiti in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi etnici. Perciò i nuovi posti vengono messi a concorso tenendo conto dell'appartenenza al gruppo linguistico.

Appartenenza al gruppo linguistico

Quanto detto sopra spiega il vigente obbligo della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi etnici, che viene fatta di norma in occasione dei censimento generale della popolazione. Per le persone assenti dalla provincia di Bolzano al momento dei censimento esiste l'obbligo di

dichiarare l'appartenenza al gruppo linguistico con apposita dichiarazione presso la pretura circondariale entro un anno notorio dalla data del rimpatrio (vedi anche il punto 2.7 e 4.4 della presente pubblicazione).

Esame di bilinguismo

Altro punto cardine dello Statuto di Autonomia è quello relativo alla parificazione della lingua tedesca alla lingua italiana nei pubblici uffici. Ciò comporta la conoscenza delle due lingue da parte degli impiegati pubblici, che per poter essere assunti devono prima superare un'apposita prova per l'accertamento della conoscenza delle due lingue. A seconda della carriera alla quale si aspira, l'esame presenta un diverso grado di difficoltà. Gli esami si svolgono a Bolzano, tre volte all'anno.

Per ulteriori informazioni (eventualmente anche sui corsi di preparazione all'esame) basta rivolgersi alla **Segreteria per gli esami di bi- e trilinguismo, Viale Druso 36 A, Bolzano, telefono 0471 413901**.

Posti a concorso

Per l'assegnazione di posti che si rendessero liberi nella pubblica amministrazione vengono indetti appositi concorsi, ai quali possono accedere tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti (vedi sopra) e che presentino domanda entro i termini previsti.

Può essere interessante sapere che non solo cittadini italiani ma anche cittadini di altri paesi dell'Unione europea possono essere assunti nella pubblica amministrazione italiana.

Informazioni più dettagliate sui posti disponibili e sui concorsi per la pubblica amministrazione si possono richiedere presso gli **Uffici del lavoro** (per gli indirizzi si veda il punto 8.2 della presente pubblicazione).

7.2 Lavoratori autonomi ed imprenditori

Per poter accedere ad un'attività in proprio e costituire un'azienda in Alto Adige è necessaria un'autorizzazione (per. es. licenza o iscrizione ad un albo professionale). Chi è interessato può utilizzare i servizi offerti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. Presupposto per l'avvio di un esercizio o di un'attività autonoma è

l'iscrizione nel relativo registro o albo o ruolo professionale della Camera di commercio, e più precisamente:

Registro delle imprese. Le attività commerciali vanno registrate nel registro delle imprese. Per la denuncia di attività subordinate a particolari presupposti è necessario presentare le relative certificazioni. **Ufficio del registro delle imprese, telefono 0471 945661, hr-ri@hk-cciaa.bz.it**

Albo o ruolo professionale. L'esercizio di tutta una serie di attività professionali è subordinato all'iscrizione nel relativo albo o ruolo professionale, tenuto presso la Camera di commercio, come pure all'accertamento del possesso di determinate capacità professionali, effettuato anch'esso dalla Camera di commercio. Informazioni più dettagliate si possono trovare in Internet al sito www.handelskammer.bz.it. **Ufficio albi professionali e costituzione di imprese, telefono 0471 945632, rec@hk-cciaa.bz.it**

Attività artigianali. Chi esercita in proprio un'attività artigianale deve presentare entro 30 giorni dall'inizio, la variazione o la cessazione dell'attività denuncia all'Ufficio artigianato presso il Registro delle imprese di Bolzano. L'Ufficio artigianato verifica se il richiedente è in possesso dei requisiti di legge previsti e decide se sussistono per l'attività le caratteristiche di un'impresa artigianale.

Ufficio artigianato, telefono 0471 945646, hw-art@hk-cciaa.bz.it

Ricerca e informazione economica. L'Istituto di ricerca economica (I.R.E.) fornisce informazioni e dati su questioni economiche a livello locale, nazionale e mondiale. Esso effettua altresì analisi su problemi e sviluppi economici e quindi è un utile partner per gli imprenditori e per chi vuole costituire un'impresa.

I.R.E., telefono 0471 945707, wifo@hk-cciaa.bz.it

Istituto per lo sviluppo economico. L'Istituto per lo sviluppo economico (I.P.S.E.) offre aggiornamento e consulenza a chi vuole costituire un'impresa. **I.P.S.E., telefono 0471 945666, wifi@hk-cciaa.bz.it**

Informazioni su Internet al sito www.handelskammer.bz.it

Per gli indirizzi esatti si veda il punto 8.2 della presente pubblicazione



Contatti e indirizzi utili

8.

- 8.1 Associazioni altoatesine all'estero
- 8.2 Indirizzi utili
- 8.3 Ambasciate e consolati italiani

8.1 Associazioni altoatesine all'estero**In Germania**

Verband der Südtiroler Vereine
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Sede: 50674 Köln, Stolzestr. 1 a

Associazioni

Freundeskreis der Südtiroler in Regensburg u. Umgebung
Südtiroler in Albstadt e.V.
Südtiroler Verein Hamburg
Verein der Südtiroler e.V. Dinslaken/Niederrhein
Verein der Südtiroler Heimatfern e.V. Bodensee-Ober-
schwaben-Allgäu
Verein der Südtiroler in Augsburg
Verein der Südtiroler in Berlin
Verein der Südtiroler in Niedersachsen
Verein der Südtiroler in Nordrhein-Westfalen
Verein der Südtiroler in Nürnberg und Umgebung
Verein der Südtiroler München e.V.
Verein der Südtiroler Rhein-Neckar-Raum e.V.
Verein der Südtiroler Stuttgart e.V.
Verein der Südtiroler Südbaden e.V.
Vereinigung der Südtiroler in Hessen
Südtiroler Volksbühne München e.V.

In Austria

Gesamtverband der Südtiroler in Österreich
Sede: 6020 Innsbruck, Zeughausgasse 8

Associazioni Regionali

Bund der Südtiroler in der Steiermark
Landesverband der Südtiroler in Tirol
OÖ. Verband der Südtiroler und Freunde Südtirols
Tirolerbund Wien
Verband der Südtiroler in Salzburg
Verband der Südtiroler in Vorarlberg

In Svizzera

Südtiroler Verein Engadin
Südtiroler Verein Silberdistel/Innerschweiz
Südtiroler Verein Zürich und Umgebung
Südtirolerverein Bodensee - CH

Nel Principato del Liechtenstein

Verein Südtiroler in Liechtenstein

Per informazioni sulle associazioni si veda il sito
www.kvw.org

8.2 Indirizzi utili**Centro Emigrati Sudtirolesi**

P. Parrocchia 31, 39100 Bolzano
Telefono 0471 300213, Fax 0471 982867
Email: Suedtiroler.Heimatferne@kvw.org

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Presidenza - Ufficio affari di Gabinetto
Palazzo 1, Via Crispi 3, 39100 Bolzano
Email: Kabinett@provinz.bz.it

Patronato KVV/ACLI

Via Alto Adige 28, 39100 Bolzano
Telefono 0471 978677, Fax 0471 973806
Email: patronat@kvw.org

Uffici provinciali

Ufficio per l'edilizia agevolata
Viale Duca d'Aosta 59, 39100 Bolzano
Telefono 0471 415620, Fax 0471 415665

Istituto per l'edilizia sociale

Via Milano 2, 39100 Bolzano
Telefono 0471 906666, Fax 0471 200489

Ufficio risparmio energetico

Via Mendola 33, 39100 Bolzano
Telefono 0471 414720, Fax 0471 414739

Formazione professionale italiana

Via S. Geltrude 3, 39100 Bolzano
Telefono 0471 414400
Email: Formazioneprofessionale@provincia.bz.it

Assistenza scolastica e orientamento professionale

Palazzo 7, Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano
Telefono 0471 413310, Fax 0471 412906

Ufficio apprendistato e maestro artigiano

Via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano
Telefono 0471 413620, Fax 0471 413629
Email: Lehrlingswesen@provinz.bz.it

Ufficio motorizzazione

Via Crispi 10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 415450/51, Fax 0471 415479

Ufficio patenti e abilitazioni di guida

Palazzo 3 b, Via Crispi 10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 415400, Fax 0471 415454

Segreteria per gli esami di bi- e trilinguismo
Viale Druso 36 A, 39100 Bolzano
Telefono 0471 413900/01, Fax 0471 413999
Email: Esami-Bi-Trilinguismo@provinz.bz.it

Uffici del lavoro

Ufficio del lavoro - Comprensorio di Bolzano
Via Leonardo da Vinci 7, 39100 Bolzano
Telefono 0471 412781, Fax 0471 412788
Email: Aa-Bozen@provinz.bz.it

Ufficio del lavoro - Comprensorio Bassa Atesina
Piazza Franz Bonatti 2/3, 39044 Egna
Telefono 0471 824100, Fax 0471 824111
Email: Aa-Neumarkt@provinz.bz.it

Ufficio del lavoro - Comprensorio Burgraviato
Piazza della Rena 10, 39012 Merano
Telefono 0473 252300, Fax 0473 252309
Email: Aa-Meran@provinz.bz.it

Ufficio del lavoro - Comprensorio Val Venosta
Via Castello di Silandro 6, 39028 Silandro
Telefono 0473 736190, Fax 0473 736199
Email: Aa-Schlanders@provinz.bz.it

Ufficio del lavoro - Comprensorio Val d'Isarco
Via Stazione 18, 39042 Bressanone
Telefono 0472 821260, Fax 0472 821269
Email: Aa-Brixen@provinz.bz.it

Ufficio del lavoro - Comprensorio Val Pusteria
Passeggiata Groß Gerau 6, 39031 Brunico
Telefono 0474 530296/530360, Fax 0474 539979
Email: Aa-Bruneck@provinz.bz.it

Ufficio del lavoro Alta Valle Isarco
Via Stazione 2 E, 39049 Vipiteno
Telefono 0472 729160, Fax 0472 729169
Email: Aa-Sterzing@provinz.bz.it

Scuola

Intendenza scolastica tedesca
Via Amba Alagi 10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 415555, Fax 0471 415527
Email: Sa.Schulamt@schule.suedtirol.it

Intendenza scolastica italiana
Ufficio ordinamento scolastico
Via del Ronco 2, 39100 Bolzano
Tel. 0471 411416
Email: Iss.Ord-Scol@scuola.alto-adige.it

Ufficio assistenza scolastica ed universitaria
Servizio informazione studi
Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano
Tel. 0471 413301/413307

Intendenza scolastica italiana
"Palazzo Plaza", Via del Ronco 2, 39100 Bolzano
Telefono 0471 411300, Fax 0471 411309
Email: Issovr-Scol@scuola.alto-adige.it

Intendenza scolastica ladina
Via Bottai 29, 39100 Bolzano
Telefono 0471 417010/417011, Fax 0471 417029

Libera Università di Bolzano
Via Sernesi 1, 39100 Bolzano
Telefono 0471 315351, Segreteria Studenti Telefono
0471 315310, Fax 0471 315319
Email: student.secretariat@unibz.it

Scuola provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"
Sede amministrativa Piazza Gries 10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 279633/271882, Fax 0471 279440
Email: info@claudiana.bz.it
Sede distaccata Via Claudia Augusta 19/D, 39100 Bolzano
Telefono 0471 283389 / 283395, Fax 0471 283812
Email: claudiana@dnet.it

Servizi sanitari

Azienda sanitaria Centro Sud, Ripartizione prestazioni
Via Amba Alagi 20, 39100 Bolzano
Telefono 0471 909113

Azienda sanitaria Ovest, Ripartizione prestazioni Merano
Via Schaffer 78, 39012 Merano
Telefono 0473 251239

Ripartizione prestazioni Silandro
Via Pretura 1, 39028 Silandro
Telefono 0473 620162

Azienda sanitaria Est, Ripartizione prestazioni
Via Ospedale 11, 39031 Brunico
Telefono 0474 581111

Az. sanitaria Nord, Ripartizione prestazioni Bressanone
Via Dante 51, 39042 Bressanone
Telefono 0472 812510

Ripartizione prestazioni Vipiteno
Via Santa Margherita 24, 39049 Vipiteno
Telefono 0472 765206

Uffici vari

Istituto nazionale per la previdenza sociale INPS
Piazza Domenicani 30, 39100 Bolzano
Telefono 0471 996611, Fax 0471 996730

Ufficio Servizio civile

Palazzo 1, Via Crispi 3, 39100 Bolzano
Telefono 0471 412036

Sportello informazioni servizio di leva

Via Brennero 3, 39100 Bolzano
Telefono e fax 0471 412269

Ufficio albi professionali e costituzione di aziende

Via Perathoner 8B-10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 945632, 0471 945638 e 0471 945663
Email: rec@hk-cciaa.bz.it

Ufficio del registro delle imprese

Via Perathoner 8B-10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 945661 e 0471 945633
Email: hr-ri@hk-cciaa.bz.it

Ufficio artigianato

Via Perathoner 8B-10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 945646 e 0471 945673
Email: hw-art@hk-cciaa.bz.it

Istituto per lo sviluppo economico - I.P.S.E.

Via Perathoner 8B-10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 945666 e 0471 945671
Email: wifi@hk-cciaa.bz.it

Istituto di ricerca economica - I.R.E.

Via Perathoner 8B-10, 39100 Bolzano
Telefono 0471 945707 e 0471 945708
Email: wifo@hk-cciaa.bz.it

8.3 Ambasciate e consolati italiani nell'area germanofona**Germania**

Ambasciata italiana - Berlino
Dessauer Straße 28/29, 10963 Berlin
Telefono 030 254400, Fax 030 25440169
Email: ambitalia.segr@t-online.de

Consolato generale italiano - Francoforte sul Meno

Beethovenstraße 17, 60325 Frankfurt am Main
Telefono 069 75310, Fax 069 7531143
Email: italia.consolato.francoforte@t-online.de

Consolato generale italiano - Monaco

Möhlstraße 3, 81675 München
Telefono 089 4180030 / 41800331, Fax 089 477999
Email: italcons.monaco@t-online.de

Consolato generale italiano - Amburgo

Feldbrunnenstraße 54, 20148 Hamburg
Telefono 040 4140070, Fax 040 41400739 / 41400731
Email: segreteria@italconsul-hamburg.de

Consolato generale italiano - Colonia

Universitätsstraße 81, 50931 Köln
Telefono 022 400870, Fax 022 4060350
Email: italcons.colonia@t-online.de

Consolato generale italiano - Hannover

Freundallee 27, 30173 Hannover
Telefono 051 283790, Fax 051 2837930
Email: italia.consolato.hannover@t-online.de

Consolato italiano - Agenzia di Wolfsburg

Porschestraße 74, 38440 Wolfsburg
Telefono 058 23077 / 23078, Fax 058 21358
Email: agenzia-consolare-italia-wob@t-online.de

Consolato generale italiano - Lipsia

Loehrstraße 17, 04105 Leipzig
Telefono 034 984270, Fax 034 2115823
Email: italia.consolato.lipsia@t-online.de

Consolato generale italiano - Stoccarda

Lenzhalde 46, 70192 Stuttgart
Telefono 0711 25630, Fax 0711 2563136
Email: italia.consolato.stoccarda@t-online.de

Consolato italiano - Saarbrücken

Preußenstraße 19, 66111 Saarbrücken
Telefono 0681 668330, Fax 0681 6683335
Email: italia.consolato.saarbrucken@t-online.de

Consolato italiano - Dortmund
Goebenstraße 14, 44135 Dortmund
Telefono 0231 577960, Fax 0231 551379
Email: italia.consolato.dortmund@t-online.de

Consolato italiano - Friburgo
Schreiberstraße 4, 79098 Freiburg
Telefono 0761 386610, Fax 0761 3866161
Email: italia.consolato.friburgo@t-online.de

Consolato italiano - Agenzia di Mannheim
M1,5, 68161 Mannheim
Telefono 0621 1789090, Fax 0621 22945
Email: italconsul.mannheim@t-online.de

Consolato italiano - Norimberga
Gleissbühlstraße 10, 90402 Nürnberg
Telefon 0911 205360, Fax 0911 243833
Email: ital.konsulat.nbg@t-online.de

Austria

Ambasciata italiana - Vienna
Metternichgasse 13, 1030 Wien
Telefono 01 7125121 / 7125122 / 7125123
Fax 01 7139719, Email: ambitalviepress@via.at

Consolato generale italiano - Innsbruck
Conradstraße 9/A, 6020 Innsbruck
Telefono 0512 581333 / 584983, Fax 0512 580706
Email: Coninns@tirol.com

Svizzera

Ambasciata italiana - Berna
Elfenstraße 14, 3000 Bern
Telefono 031 3500777, Fax 031 3500711
Email: ambital.berna@spectraweb.ch

Consolato generale italiano - Lugano
Via Ferruccio Pelli 16/b, 6900 Lugano
Telefono 091 9133050, Fax 091 9237578
Email: consluga@bluewin.ch

Consolato generale italiano - Zurigo
Tödistraße 67, 8039 Zürich
Telefono 01 2866111, Fax 01 2011611
Email: consolato.it.zh@bluewin.ch

Consolato generale italiano - Basilea
Schaffhauserrheinweg 5, 4058 Basel
Telefono 061 6899626, Fax 061 6910168
Email: segreteria@italconsbasilea.ch

Consolato italiano - Agenzia di Wettingen
Seminarstraße 85, 5430 Wettingen
Telefono 056 4265126, Fax 056 4265129
Consolato italiano - Agenzia di Ginevra
Rue Charles Galland 14, 1206 Genf
Telefono 022 8396744, Fax 022 8396745
Email: consulate.italy@tles.itu.int

Consolato italiano - Agenzia di Losanna
Rue Centrale 12/14, 1003 Lausanne
Telefono 021 3411291, Fax 021 3121377
Email: italconsul.losanna@vtx.ch

Consolato italiano - Agenzia di Sion
3 Avenue de la Gare, 1950 Sion
Telefono 027 3228787 / 3228788, Fax 027 3233010

Consolato italiano - Berna
Belpstraße 11, 3007 Bern
Telefono 031 3901010, Fax 031 3824932
Email: info@consolato-italia-be.ch

Consolato italiano - Agenzia di Neuchatel
Faubourg de l'Hopital 3, 2001 Neuchatel
Telefono 032 7243100 / 7243101, Fax 032 7258722
Email: ag-cons-ita.ne@bluewin.ch

Consolato italiano - San Gallo
Frongartenstraße 9, 9000 Sankt Gallen
Telefono 071 2274141, Fax 071 2274140
Email: cons.lt.st.gallen@bluewin.ch

Consolato italiano - Agenzia di Coira
Postraße 9, 7002 Chur
Telefono 081 2523761, Fax 081 2526897
Email: agenziait_coira@yahoo.it



Indice analitico
Legge sull'emigrazione

A. B.



Indice analitico

- Abitazione 16
- Abitazione in locazione 16
- Abitazioni, costruzione/acquisto/
ristrutturazione 18, 19
- Accordi previdenziali internazionali
- Acquisizione della cittadinanza 41
- Agevolazioni ai piccoli
risparmiatori 17
- Aggiornamento 84
- AIRE 14
- Albo/ruolo professionale 84
- Appartenenza a gruppo
linguistico 82
- Artigianato 84
- Assicurazione pensionistica
(convenzioni internazionali) 57
- Assistenza sanitaria 20
- Assunzione nel pubblico impiego 83
- Attestato di fine apprendistato
(riconoscimento) 69
- Azienda sanitaria 56
- Bilinguismo (esame) 83
- Camera di commercio 84
- Carta di identità 15
- Cassa malattia 56
- Certificato / atto di matrimonio 49
- Certificato di cittadinanza 49
- Certificato di nascita 50
- Certificato di residenza 49
- Certificato di stato di famiglia 49
- Certificazione di stato libero 49
- Certificazioni 49
- Cittadinanza 41
- Codice fiscale 27
- Collaudo (veicoli) 22
- Collocamento al lavoro 80
- Comune d'origine 14
- Concorsi per il pubblico impiego 83
- Conti esteri 34
- Contributi per il rimpatrio 25
- Corsi d'orientamento 68
- Costituzione di un'azienda 83
- Costruzione di abitazioni 18
- Criterio proporzionale 82
- Denuncia anagrafica 14
- Dichiarazione di appartenenza a
gruppo linguistico 27
- Diploma di lavorante artigiano
(riconoscimento) 76
- Diploma di maestro artigiano
(riconoscimento) 77
- Diplomi scolastici
(riconoscimento) 74
- Dispensa dal servizio militare 48
- Documentazione di importazione
ed esportazione di mezzi
di pagamento 35
- Domanda di pensione 61
- Edilizia agevolata 16
- Edilizia sociale 19
- Estratto del casellario giudiziale 50
- Formazione 69
- ICI 52
- Immatricolazione (veicoli) 22
- Immobili 18
- Importazione di veicoli 22

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 52	Pubblico impiego 82
Indennità di disoccupazione 61	Pubblico impiego (concorsi) 83
Investimenti all'estero 35	Rapporto di lavoro 81
IPSE - Istituto per lo Sviluppo economico 84	Registro delle imprese 84
IRE - Istituto di ricerca economica 84	Residenti / non residenti agli effetti valutarî 33
IRPEF 52	Riconoscimento di titoli di studio 71
Istituto per l'edilizia sociale 19	Rimpatrio 21
Istituto tecnico (riconoscimento) 71	Ristrutturazione della casa 19
Istruzione 66	Sdoganamento 22
Lavoratori frontalieri 61	Servizio militare 47
Lavoro autonomo 83	Servizio sanitario 20
Legge sull'emigrazione 7, 94	Spese di trasloco 25
Libera professione 83	Statuto di autonomia 82
	Sussidio casa 21
Mezzi di pagamento 32	Tasse 51
Mutui 18	Terreni edificabili 18
Obblighi di denuncia anagrafica 14	Titoli di studio (riconoscimento) 74
Orientamento professionale 82	Titoli universitari (riconoscimento) 75
Passaggio da una scuola all'altra 71	Traslazione di salme (rimborso delle spese) 29
Passaporto 15	Trasloco 21
Patente 24	
Pensione 57	Ufficio del lavoro 80
Pensione / assegno di invalidità 59	Ufficio distrettuale delle imposte 27
Pensione ai superstiti (di reversibilità) 60	Università 69
Pensione di anzianità 58	
Pensione di vecchiaia 57	Valuta 32
Pensione sociale 61	Veicoli (importazione) 22
Perdita e riacquisizione della cittadinanza 19	
Prima casa 18	

B.1 Testo della legge

Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13
Interventi a favore degli altoatesini all'estero

Art. 1 Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce la rilevanza e il ruolo degli altoatesini all'estero e il loro contributo nella cura delle relazioni tra le diverse culture e nella promozione della Provincia autonoma di Bolzano all'estero; a tal fine consolida i rapporti con gli altoatesini all'estero e con i loro discendenti ed in particolare sostiene

a) iniziative ed attività culturali e sociali per la diffusione della cultura e identità originaria al fine di mantenere e rinsaldare i rapporti con la cultura e la terra d'origine;

b) interventi volti a favorire tra gli emigrati la diffusione di informazioni sulla realtà e sullo sviluppo della provincia di Bolzano;

c) iniziative volte a consolidare anche in provincia di Bolzano la conoscenza e la memoria storica sulle vicende dell'emigrazione dalla provincia;

d) interventi di consulenza, di tutela e di assistenza nei confronti degli emigrati;

e) iniziative dirette a incrementare e a valorizzare la formazione e la qualificazione professionale degli emigrati altoatesini e la promozione del loro inserimento nella realtà socio-economica;

f) interventi diretti a sostenere l'attività delle associazioni, organizzazioni ed altre istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano o all'estero, che operino a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;

g) iniziative per favorire il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari che intendono tornare per stabilirsi in provincia di Bolzano.

Art. 2 Beneficiari

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:

a) i cittadini residenti all'estero, nati in provincia di Bolzano, che hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in provincia di Bolzano e che dimostrano di aver dimorato per motivi di lavoro per almeno tre anni all'estero, ove un periodo di tempo superiore a sei mesi viene calcolato comunque come anno intero; il rientro in provincia non deve essere avvenuto da più di due anni;

b) i familiari delle persone di cui alla lettera a) ovvero il coniuge e i discendenti, purché residenti all'estero;

c) le organizzazioni e le istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano e all'estero, fondate e dirette da emigrati altoatesini, o che operano esclusivamente o prevalentemente a favore degli emigrati;

d) in quanto compatibile, i lavoratori frontalieri aventi la residenza in provincia di Bolzano ed il posto di lavoro all'estero.

2. Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato altoatesino ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto all'anagrafe di un comune della provincia.

3. All'occorrenza i requisiti di cui al comma 1 devono essere comprovati tramite autocertificazione oppure sulla base di documenti emessi da autorità nazionali o estere.

Art. 3 Agevolazioni

1. Alle organizzazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie, dei discendenti e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi contributi per porre in essere iniziative e provvedimenti sul territorio nazionale ed all'estero, diretti a favorire e rafforzare i rapporti degli altoatesini all'estero con la terra d'origine nonché la reciproca relazione e collaborazione e a mantenere le tradizioni e il legame culturale con la provincia di Bolzano. A tal fine possono essere concessi contributi per le attività delle organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per l'organizzazione e la partecipazione a corsi, seminari, soggiorni studio sul territorio nazionale e nel paese d'immigrazione, nonché per tutte le iniziative e misure idonee a rafforzare il legame con la terra d'origine, tra cui anche gemellaggi tra scuole, associazioni od istituzioni della provincia di Bolzano e le organizzazioni ed istituzioni di altoatesini all'estero.

2. La Provincia può, direttamente o anche mediante organizzazioni e istituzioni idonee, far pervenire agli emigrati o alle loro organizzazioni informazioni sugli avvenimenti e sulla situazione economica, sociale, culturale e socio-politica in provincia di Bolzano.

3. Nell'ambito dei programmi di formazione e aggiornamento della Provincia possono essere adottati a favore delle persone che ritornano in provincia provvedimenti per la formazione e l'aggiornamento, nonché per il reinserimento nel mercato del lavoro.

4. L'apprendimento delle lingue provinciali - tedesco, italiano e ladino - viene incentivato tramite corsi di lingua offerti dalla Provincia stessa o da organizzazioni ed istituzioni da essa incaricate. Su domanda motivata può essere rimborsato fino al 50 % della spesa sostenuta per la partecipazione a corsi di lingua sul territorio nazionale o all'estero, qualora gli emigrati altoatesini

non abbiano la possibilità di frequentare i corsi in provincia di Bolzano, purché si tratti di corsi di una delle tre lingue provinciali oppure di quella del paese d'immigrazione.

5. La Provincia può, tramite organizzazioni ed istituzioni idonee, prestare consulenza ed assistenza agli emigrati e ai lavoratori frontalieri sulle loro posizioni e sui loro obblighi previdenziali.

6. Le persone di cui all'articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro indispensabili per l'attività professionale. Tali spese sono rimborsate anche per i familiari ed i parenti, purché facciano parte del nucleo familiare. Su richiesta motivata di uffici consolari italiani può essere disposta l'anticipazione di tali spese. Si prescinde dal requisito della permanenza almeno triennale all'estero, qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia di Bolzano a causa di malattia professionale, di inabilità al lavoro o qualora versino in particolari condizioni di bisogno.

7. Le spese di traslazione delle salme di persone di cui all'articolo 2, comma 1, decedute all'estero, vengono rimborsate parzialmente.

Art. 4 Registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati

1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza è istituito un registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati, nel quale sono iscritte le organizzazioni e istituzioni senza scopo di lucro, con ordinamento democratico, che hanno sede in provincia di Bolzano oppure all'estero e la cui attività è rivolta esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 avviene su richiesta delle organizzazioni ed istituzioni e dietro presentazione di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, di una lista dei soci e di un programma di attività.

3. Lo scioglimento delle organizzazioni ed istituzioni va comunicato immediatamente all'ufficio competente, che provvede alla relativa cancellazione dal registro.

Art. 5 Procedimento

1. I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale. Il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7, viene disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Presidenza.

2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge con delibera da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. L'ufficio provinciale competente effettua ogni anno controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle agevolazioni concesse.

4. Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità nell'utilizzo dei fondi, l'agevolazione concessa viene revocata ed interamente recuperata, maggiorata degli interessi legali. Eventualmente si procede alla riscossione coattiva.

5. Per le agevolazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, può essere erogato un anticipo del 50 % dell'importo concesso.

6. Ove la rendicontazione delle spese non avvenga nella moneta dell'Unione Europea, la liquidazione è effettuata in base al cambio ufficiale ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6 Convenzioni

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta provinciale può altresì stipulare apposite convenzioni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 7 Abrogazione

1. La legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 8 Disposizione finanziaria

1. La spesa per l'attuazione degli articoli 1 e 3 trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, abrogata dall'articolo 7. Per i relativi interventi di spesa a carico dell'esercizio in corso sono utilizzati gli stanziamenti ancora disponibili sui capitoli 53020, 53021 e 53022 del bilancio 2001.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Impressum

Editrice

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Presidenza
Ufficio Affari di Gabinetto

Redazione

Dott.ssa Elisabeth Spergser in collaborazione con il Centro Emigrati Sudtirolesi

3.a edizione
febbraio 2004

Progetto grafico Blauhaus Bozen

Stampa Karodruck Frangarto